



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.12.2011
COM(2011) 874 definitivo

2011/0428 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1541 definitivo}

{SEC(2011) 1542 definitivo}

{SEC(2011) 1543 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La comunicazione della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 (di seguito, la comunicazione QFP)¹ definisce il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la strategia Europa 2020². Nella sua proposta, la Commissione ha deciso di rendere le tematiche dell'ambiente e dell'azione per il clima parti integranti di tutti i principali strumenti e interventi. Quest'integrazione implica che gli obiettivi ambientali e climatici “devono riflettersi in strumenti per assicurare che contribuiscano a costruire un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici, che rafforzerà la competitività dell'Europa, creerà posti di lavoro più ‘verdi’, rafforzerà la sicurezza energetica e porterà benefici per la salute”.

Tuttavia, i principali strumenti di finanziamento dell'Unione non soddisfano tutte le specifiche esigenze ambientali e climatiche. L'attuazione della legislazione in materia di ambiente e clima mostra ancora disparità e inadeguatezze in tutta l'Unione, contribuendo così ad aggravare i problemi ambientali e climatici. Questa situazione richiede modalità innovative e più efficienti per l'attuazione della legislazione, nonché lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in tutta l'Unione per assicurare che gli Stati membri e i soggetti interessati possano imparare gli uni dagli altri.

Per questo motivo, oltre all'integrazione, la Commissione propone di proseguire il programma LIFE attualmente disciplinato dal regolamento LIFE+³. Abbinando l'approccio di integrazione a uno specifico strumento, si aumenteranno la coerenza e il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione. Uno strumento specifico consente alla Commissione di definire in modo migliore le priorità, di monitorare direttamente l'attuazione e di garantire che le risorse disponibili siano effettivamente utilizzate per la protezione dell'ambiente e del clima. Questo approccio offre alla Commissione la possibilità di selezionare i migliori progetti in tutta l'Unione, ovviando alle difficoltà di coordinamento.

Inoltre, i beni ambientali hanno spesso natura di beni pubblici e non sono equamente distribuiti nell'UE. L'obbligo di conservare e valorizzare questi beni richiede un'applicazione coerente dei principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità. In questo contesto, l'articolo 8 della direttiva Habitat⁴ collega esplicitamente l'attuazione delle misure di conservazione all'erogazione dei cofinanziamenti dell'Unione. Il programma LIFE svolge un ruolo essenziale per garantire una migliore distribuzione degli interventi di solidarietà e condivisione delle responsabilità nel preservare il bene comune ambientale e climatico nell'Unione.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

² Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles, del 3 marzo 2010, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010.

³ Regolamento (CE) n. 614/2007, GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

⁴ Direttiva 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Un programma di finanziamento specifico per l'ambiente e l'azione per il clima:

- assicura un intervento più efficace dell'azione individuale degli Stati membri, garantendo una maggiore condivisione di risorse e competenze e attirando partenariati che altrimenti risulterebbe difficile istituire;
- fornisce una piattaforma per lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche e la condivisione della conoscenza, migliorando, catalizzando e accelerando i cambiamenti nell'attuazione dell'*acquis* in materia di ambiente e di clima, e permette agli Stati membri e alle parti interessate di imparare gli uni dagli altri e affrontare queste sfide in modo più efficiente;
- crea sinergie tra fondi dell'Unione e fondi nazionali, coordinando una loro azione congiunta finalizzata agli obiettivi ambientali e climatici, e mobilitando ulteriori finanziamenti pubblici e privati. Questo aumenta la coerenza e l'efficacia dell'intervento dell'Unione e promuove una più omogenea applicazione dell'*acquis*;
- aumenta la visibilità dell'azione in materia ambientale e dell'azione per il clima, avvicinando l'Unione ai suoi cittadini e mostrando l'impegno dell'Unione in tema di ambiente e clima, rendendo così tali obiettivi più rilevanti.

Diverse valutazioni⁵ confermano che il programma LIFE è uno strumento di successo per l'attuazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, con un significativo valore aggiunto. Tuttavia, tali valutazioni hanno anche evidenziato come l'impatto delle politiche del programma LIFE risulti limitato dalla mancanza di un preciso orientamento strategico. Ciò era dovuto in parte all'approccio bottom-up utilizzato per la selezione dei progetti, che non ha consentito alla Commissione di orientare la domanda verso le esigenze delle politiche dell'Unione per l'ambiente e il clima. Pertanto è necessaria un'attenzione più mirata alle attività e ai settori nei quali il programma LIFE potrebbe fare la differenza.

Le nuove sfide che ci attendono e la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 richiedono modifiche del programma. Come emerge dalla strategia Europa 2020 vi è la necessità di un'azione urgente per combattere i cambiamenti climatici e rendere l'Unione più resiliente ai rischi ad essi connessi. La Commissione riconosce tali sfide e nella comunicazione QFP dichiara che intende aumentare la proporzione del bilancio dell'Unione destinata all'azione per il clima ad almeno il 20%, con il contributo di diverse politiche. Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) dovrebbe pertanto contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

⁵ Valutazione ex post del programma LIFE effettuata da COWI nel 2009; valutazione intermedia di LIFE+ effettuata da GHK nel 2010; valutazione combinata, d'impatto ed ex ante, della revisione del regolamento LIFE+ effettuata da un consorzio guidato da GHK nel 2011 e "Climate Change in the future multiannual financial framework" ("Cambiamenti climatici nel futuro quadro finanziario pluriennale"), analisi svolta dall'Istituto per la politica ambientale europea (Institute for European Environmental Policy - IEEP) nel 2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

Il presente regolamento si basa su un'analisi approfondita delle opzioni trattate nella valutazione d'impatto⁶ e su ampie consultazioni con le parti interessate. In particolare, sono stati effettuati i seguenti studi e consultazioni:

- la valutazione ex post del programma LIFE (1996-2006)⁷ e la valutazione intermedia del programma LIFE+ (2007-2009)⁸;
- studi commissionati a consulenti esterni, e cioè: “Combined impact assessment and ex-ante evaluation of the review of the LIFE+ Regulation”⁹ e “Climate Change in the future multiannual financial framework”¹⁰;
- una consultazione aperta online su “La vostra voce in Europa”¹¹;
- una consultazione condotta dal Comitato delle regioni¹²;
- una consultazione dei membri del comitato LIFE+ e degli addetti ambientali degli Stati membri, e una riunione ad hoc delle parti interessate¹³.

Le consultazioni indicano che il programma LIFE viene generalmente percepito come capace di garantire buoni risultati complessivi in termini ambientali e di valore aggiunto. I soggetti interessati appoggiano la prosecuzione del programma LIFE, insieme ai diversi interventi e alle proposte formulate dalla Commissione, compresa una nuova tipologia di progetti, i progetti integrati.

Le parti interessate sostengono che il programma LIFE dovrebbe concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi ambientali e sulla loro integrazione in altre politiche, ma non sono a favore di una limitazione nelle aree tematiche coperte. Analogamente, le parti interessate sono generalmente favorevoli al passaggio da un approccio bottom-up puro a un approccio più top-down, ma sono contrarie alla individuazione di priorità annuali ed esaustive. La ragione principale è che i settori prioritari dovrebbero essere relativamente stabili per consentire ai potenziali candidati di pianificare, preparare e presentare proposte.

Pertanto, la valutazione di impatto si è incentrata sulle raccomandazioni emerse dalle valutazioni e su quelle fornite dalla Corte dei conti¹⁴ finalizzate ad aumentare l'efficacia e il valore aggiunto del programma LIFE, tenendo anche conto dei principali interessi e dei suggerimenti delle parti interessate.

Le opzioni per la fissazione delle priorità analizzate nella valutazione di impatto sono finalizzate a trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di stabilità per i potenziali candidati e

⁶ [Riferimento da aggiungere al momento della pubblicazione]

⁷ http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/evaluation/index.htm#ex_post
⁸ <http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/evaluation/index.htm#mte2010>

⁹ [Riferimento da aggiungere al momento della pubblicazione]

¹⁰ [Riferimento da aggiungere al momento della pubblicazione]

¹¹ <http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm>.

¹² <http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm>.

¹³ <http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm>.

¹⁴ [Riferimento da aggiungere]

la necessità di concentrare meglio l'attenzione sulle esigenze politiche dell'Unione. Sono stati analizzati tre scenari. Il primo rappresenta lo status quo, con un approccio bottom-up puro, parzialmente corretto dalla concentrazione di risorse riservate all'azione per il clima. Il secondo è quello di un approccio top-down flessibile per tutti i tipi di progetti, nell'ambito del quale la Commissione sviluppa programmi di lavoro pluriennali dove fissa le priorità tematiche legate al raggiungimento di obiettivi specifici e orienta gli interventi verso le priorità tematiche da affrontare all'interno delle diverse componenti. I progetti integrati, date le loro caratteristiche, si concentrano solo su alcuni settori, fino al raggiungimento degli obiettivi. Il terzo scenario combina l'approccio top-down per i progetti integrati e l'approccio bottom-up per tutti gli altri tipi di progetti. Nell'ambito di questa opzione, la Commissione limita ex ante l'accento tematico dei progetti integrati a quattro settori del sottoprogramma Ambiente, fino al raggiungimento degli obiettivi, mentre i richiedenti possono presentare proposte per altri tipi di progetti in tutti i settori ambientali. L'opzione preferita è l'approccio top-down flessibile.

Nella valutazione di impatto si sono analizzate le opzioni relative ai settori sui quali i progetti integrati devono concentrarsi: la conclusione è che Natura 2000, acqua, rifiuti e aria sono stati i settori a più alto potenziale di successo e nei quali è possibile ottenere più benefici per l'ambiente. Anche le parti interessate, e soprattutto le autorità regionali, hanno segnalato questi settori. Poiché il sottoprogramma Azione per il clima è nuovo, i progetti integrati riguardanti la mitigazione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici possono essere introdotti gradualmente, nel secondo e terzo anno del periodo di programmazione. La valutazione d'impatto ha anche verificato se il 50% di risorse accantonate tradizionalmente per i progetti su natura e biodiversità sia ancora valido, ed era concluso che lo è. Infatti, la biodiversità è considerata da tutti i soggetti interessati come la priorità più importante per il programma LIFE. La valutazione d'impatto ha inoltre esaminato le opzioni riguardanti una distribuzione geografica dei progetti, compresa la possibilità di assegnazioni nazionali (analogamente al regolamento LIFE+). Sono state ipotizzate tre opzioni: un sistema basato esclusivamente sul merito, escludendo i criteri geografici dalla selezione, un sistema di bilanciamento geografico assicurato dalla Commissione in linea con i principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, e un sistema di assegnazioni nazionali per i progetti integrati. L'opzione preferita consiste nel garantire l'equilibrio geografico dei progetti integrati.

Infine, una forte enfasi è stata posta sulla semplificazione, per valorizzare i mutamenti avviati da LIFE+, come l'uso delle proposte elettroniche ("e-proposal"). Le aree dove è possibile una semplificazione ulteriore sono: un approccio in due fasi per selezionare i progetti integrati, un maggior uso di importi forfettari e tassi fissi e l'inammissibilità di alcuni costi. Per garantire che i beneficiari non siano svantaggiati da questa semplificazione, la valutazione d'impatto ha esplorato la possibilità di aumentare i tassi di cofinanziamento. Nell'ambito delle misure di semplificazione, sono state analizzate le opzioni di esternalizzazione a un'agenzia esecutiva esistente per la maggior parte delle attività di gestione, comprese l'opzione dell'esternalizzazione completa e un'opzione ibrida.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli obiettivi ambientali dell'Unione sono sanciti dal titolo XX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica più comune per la legislazione ambientale e climatica è l'articolo 192 del TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di decidere quali azioni debbano essere intraprese dall'Unione per realizzare gli

obiettivi ambientali definiti all'articolo 191 del TFUE. Il trattato di Lisbona ha posto l'enfasi, in particolare, sull'azione per il clima, inserendo esplicitamente la lotta ai cambiamenti climatici tra gli obiettivi ambientali.

L'articolo 11 del TFUE prevede l'obbligo di integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, l'articolo 8 della direttiva Habitat collega esplicitamente l'attuazione delle misure di conservazione all'erogazione di cofinanziamenti dell'Unione.

La presente proposta di nuovo regolamento LIFE è concepita come un programma LIFE articolato in **due sottoprogrammi**: uno per l'ambiente e uno per l'azione per il clima. La creazione di un sottoprogramma Azione per il clima aggiorna il precedente filone tematico dei "cambiamenti climatici" nell'ambito della componente Politica e governance ambientali del programma LIFE+.

Vi sono molte potenziali sinergie tra obiettivi ambientali e climatici, in quanto i progetti possono andare a beneficio di finalità multiple. Per esempio, i progetti relativi alla protezione delle foreste possono portare benefici collaterali per la biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici, rafforzando la riforestazione e quindi migliorando anche la capacità di assorbimento di carbonio. I progetti di ripristino delle pianure alluvionali possono agevolare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la transizione verso una società più resiliente alle variazioni climatiche.

L'**obiettivo** del programma LIFE è quello di fungere da catalizzatore per promuovere l'attuazione e l'integrazione dell'ambiente e degli obiettivi climatici in altre politiche e pratiche degli Stati membri. Particolare enfasi viene posta su una migliore governance, essendo questa indissolubilmente legata al miglioramento dell'attuazione.

Un cambiamento importante per migliorare l'efficienza del programma LIFE e creare legami più stretti con le priorità politiche dell'Unione è rappresentato dal **passaggio da un approccio bottom-up puro a un approccio top-down flessibile**. La Commissione elaborerà, in consultazione con gli Stati membri, programmi di lavoro validi per almeno due anni. Questi riguarderanno, ad esempio, le priorità, la ripartizione delle risorse tra le tipologie di finanziamento e gli obiettivi per il periodo. Le priorità indicate nei programmi non saranno esaustive, per consentire ai richiedenti di presentare proposte in altri settori, incorporare nuove idee e affrontare le nuove sfide. La Commissione sarà quindi assistita dal comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, che avrà una duplice natura e, in particolare, presidenti diversi e diversa composizione a seconda dei temi trattati, che possono riguardare il sottoprogramma Ambiente o il sottoprogramma Azione per il clima. Altri aspetti particolari del programma LIFE, come ad esempio una migliore definizione dei criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione del bilanciamento geografico ai progetti integrati e gli indicatori di prestazione applicabili ad aree prioritarie specifiche, saranno adottati dalla Commissione attraverso atti delegati.

Un altro cambiamento importante è rappresentato dalla **creazione di una nuova tipologia di progetti: i "progetti integrati"**. Questi progetti sono finalizzati a migliorare l'attuazione delle politiche ambientale e climatica e la loro integrazione nelle altre politiche, in particolare attraverso una mobilitazione coordinata di altri finanziamenti dell'Unione, nazionali e privati, che perseguono obiettivi ambientali o climatici.

I progetti integrati opereranno su una vasta scala territoriale (in particolare a livello regionale, multi-regionale o nazionale, e in modalità intersettoriale), e saranno orientati all'attuazione di piani d'azione ambientali e climatici o delle strategie richieste dalla legislazione in materia ambientale o climatica, conformemente ad altre leggi promulgate dall'Unione o dalle autorità degli Stati membri. I progetti integrati relativi al sottoprogramma Ambiente saranno essenzialmente incentrati sull'attuazione di piani e programmi relativi alla direttiva Uccelli¹⁵ e alle direttive Habitat, alla direttiva quadro sulle acque¹⁶ e alla legislazione sui rifiuti e la qualità dell'aria. Inoltre, questi progetti integrati consentono il raggiungimento di risultati in altri settori, con particolare riferimento alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.¹⁷ Per il sottoprogramma Azione per il clima, i progetti integrati possono essere incentrati sull'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento e su piani d'azione. Inoltre, ove possibile, i progetti integrati sono finalizzati a mobilitare altre fonti di finanziamento dell'Unione sfruttando le sinergie e garantendo la coerenza tra i diversi programmi di finanziamento dell'Unione. Essi forniscono esempi alle autorità responsabili su come il coordinamento dei vari strumenti di finanziamento può consentire di ottenere una migliore applicazione della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica. Al livello dell'Unione, il coordinamento tra il programma LIFE e altri programmi di finanziamento dell'Unione potrebbe essere stabilito all'interno del quadro strategico comune.

Il regolamento proposto prevede inoltre una **definizione più chiara delle attività finanziate per ciascun settore prioritario**. Il sottoprogramma Ambiente è costituito da tre settori prioritari, il cui baricentro sarà ora focalizzato sull'attuazione e l'integrazione. Il settore prioritario *Biodiversità* estende il sostegno allo sviluppo di buone pratiche per le sfide legate alla biodiversità, restando comunque incentrato su Natura 2000. Il settore prioritario *Ambiente ed efficienza delle risorse* si focalizzerà sull'attuazione della politica e della normativa ambientale dell'Unione ed escluderà l'innovazione orientata alla riproducibilità commerciale, dato che questo aspetto sarà coperto in modo migliore da Orizzonte 2020¹⁸. Nell'ambito della crescente attenzione per la promozione di una migliore governance, il settore prioritario *Governanza e informazione* sostituirà la precedente componente Informazione e comunicazione di LIFE+ e promuoverà più attivamente la diffusione delle conoscenze ai fini del processo decisionale e lo sviluppo delle migliori pratiche per un maggiore e più efficace rispetto delle norme, oltre a campagne di sensibilizzazione.

La tabella di marcia 2050¹⁹ ha riconosciuto che la verifica di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerà a essere essenziale per il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre dovrà essere garantito l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità intersettoriale dell'Unione. La promozione della governance e la sensibilizzazione sono anch'esse fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, il sottoprogramma Azione per il clima dovrà sostenere gli sforzi che contribuiscono a tre specifici settori prioritari: *Mitigazione dei cambiamenti climatici*, *Adattamento ai cambiamenti climatici* e *Governance e informazione in materia di clima*.

¹⁵ Direttiva 2009/147/CE, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

¹⁶ Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

¹⁷ Direttiva 2008/56/CE, GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

¹⁸ Proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad Orizzonte 2020 - Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione.

¹⁹ COM(2011) 112.

Uno degli obiettivi principali del programma LIFE consiste nell'innescare i cambiamenti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche, promuovendo e divulgando le soluzioni migliori e le buone pratiche per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici. Pertanto, il programma offre opportunità di cofinanziamento per progetti caratterizzati da evidenti vantaggi ambientali o climatici e si sviluppa sulla base delle conoscenze esistenti. La Commissione garantirà le sinergie tra il programma LIFE e altri strumenti dell'Unione e, ad esempio avvalendosi dei risultati della ricerca e dell'innovazione prodotte da Orizzonte 2020 e dai precedenti programmi quadro nei campi della ricerca e dell'innovazione.

Il programma LIFE dovrebbe coprire tutte le **tipologie di finanziamento** necessarie per perseguire i suoi obiettivi e le sue priorità. In particolare, le sovvenzioni per azioni finalizzate a finanziare progetti rappresentano la principale tipologia di intervento finanziario. Sono anche possibili le sovvenzioni di funzionamento per le ONG e le altre entità di interesse dell'Unione, attive principalmente nel settore ambientale o climatico. Il programma LIFE consente l'uso di strumenti finanziari.²⁰ La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare l'uso degli appalti pubblici ecologici in sede di attuazione delle sovvenzioni per azioni.

Il programma LIFE **amplia il suo ambito di applicazione territoriale** con un approccio più flessibile per quanto riguarda i finanziamenti per l'ambiente e il clima al di fuori dell'Unione: da un lato, autorizzando formalmente lo svolgimento di attività fuori dell'Unione in casi eccezionali e in particolari condizioni come pure in paesi non dell'Unione che partecipano al programma e, dall'altro, fornendo una base giuridica per la cooperazione con organizzazioni internazionali di interesse per la politica ambientale e climatica che non rientrano necessariamente nel campo di applicazione dell'azione esterna dell'Unione (ad esempio, gli studi internazionali).

Nell'ambito del processo di **semplificazione**, il programma LIFE adotta procedure più snelle. È importante che gli Stati membri siano coinvolti nella definizione delle priorità del programma LIFE, in particolare per garantire che tali priorità riflettano adeguatamente le differenze tra gli Stati membri e contribuiscano efficacemente a migliorare e accelerare l'attuazione della politica ambientale e climatica.

Inoltre, il programma LIFE continuerà a ottimizzare i sistemi informatici per accelerare e agevolare la presentazione elettronica delle domande. Al fine di facilitare ulteriormente la partecipazione delle parti interessate di piccole dimensioni, come le PMI o le ONG, sarà rivolta particolare attenzione alla realizzazione di moduli di domanda chiari, di facile lettura e unificati, alle scadenze, per garantire tempi sufficienti per la presentazione delle domande, all'assistenza per la preparazione delle domande e alla pubblicazione delle scadenze per l'accoglimento o il rifiuto delle proposte di progetto, che dovranno essere accompagnati da chiare motivazioni. Gli impatti socio-economici di un progetto saranno analizzati al momento di valutare la domanda.

Sarà aumentato il ricorso ai tassi fissi e a importi forfettari, per facilitare i processi di presentazione delle domande e di comunicazione, con un alleggerimento degli obblighi di comunicazione per i progetti integrati. In particolare, viene introdotto un approccio in due fasi per la selezione dei progetti integrati. La comunicazione e la riprogrammazione potranno

²⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi - le piattaforme UE di capitale e di debito*, COM(2011) 662 definitivo del 19 ottobre 2011.

basarsi su un ciclo di due anni e il calendario dei pagamenti sarà adattato per garantire al progetto un flusso di cassa più graduale.

Allo stesso modo, determinati costi che si sono rivelati onerosi in termini di monitoraggio e di comunicazione non saranno più considerati ammissibili (es. IVA), e l'ammissibilità di altri costi, quali i costi del personale di ruolo non specificamente assunto per il progetto, potrebbero essere limitati o esclusi, mantenendo al tempo stesso un meccanismo per consentire la prosecuzione del loro contributo alle attività del progetto. Al fine di garantire che i beneficiari non siano svantaggiati e per mantenere livelli di sostegno dei progetti finanziati con sovvenzioni per azioni analoghi a quelli previsti dal regolamento LIFE+, i tassi di cofinanziamento dovrebbero passare dall'attuale 50% al 70% e, in casi specifici, fino all'80%, garantendo comunque il medesimo effetto leva attuale. Il tasso più elevato dell'80% si applicherebbe ai progetti integrati, per compensare il fatto che tali progetti richiedono un forte impegno di personale di ruolo, il cui costo non può più essere considerato ammissibile, e ai progetti specifici a sostegno delle esigenze particolari per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche o della legislazione dell'Unione, in considerazione del valore strategico di questi progetti e per garantire un interessante tasso di cofinanziamento.

Infine, il **programma LIFE dovrebbe continuare a essere gestito a livello centrale** per rafforzare i collegamenti tra le politiche, la qualità degli interventi, una sana gestione finanziaria e la stabilità delle risorse, e per garantire che nella fase di messa a punto delle politiche dell'Unione si tenga conto dei risultati dei progetti LIFE. Questo è ritenuto un elemento essenziale da parte del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei soggetti interessati. Tuttavia, la gestione corrente potrebbe essere migliorata delegando molte delle attività a un'agenzia esecutiva esistente. Date le caratteristiche del programma LIFE e per aumentare le sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione, la Commissione esaminerà la possibilità di delegare in larga misura i compiti di selezione e di monitoraggio all'Agenzia europea per la competitività e l'innovazione, mantenendo la governance del programma LIFE all'interno della Commissione.

Poiché gli obiettivi generali delle azioni prospettate, previsti dall'articolo 3, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria complessiva per il programma LIFE nella comunicazione QFP per il periodo 2014-2020, espressa a prezzi correnti, è pari a 3 618 milioni di euro.²¹ Di questo importo, 2 713,5 milioni di euro sono destinati al sottoprogramma Ambiente, nell'ambito del quale la metà delle risorse dedicate a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni è destinata al sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. Un importo pari a 904,5 milioni di euro è assegnato al sottoprogramma Azione per il clima.

²¹ Ciò corrisponde a 3,2 miliardi di euro a prezzi costanti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²²,

visto il parere del Comitato delle regioni²³,

deliberando seconda la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica e la legislazione dell'Unione in materia di ambiente e di clima hanno garantito un miglioramento sostanziale dello stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno conseguenze significative per l'Europa.
- (2) È opportuno che queste sfide ambientali e climatiche, a causa della loro ampiezza e complessità, siano finanziate principalmente attraverso i più importanti programmi di finanziamento dell'Unione. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020"²⁴ (la "comunicazione QFP"), riconoscendo la sfida dei cambiamenti climatici, la Commissione dichiara che intende aumentare la proporzione del bilancio dell'Unione destinata al clima ad almeno il 20%, attraverso i contributi di diverse politiche. Il presente regolamento è finalizzato a contribuire a tale obiettivo.
- (3) I programmi di finanziamento dell'Unione non possono risolvere tutte le esigenze specifiche relative all'ambiente e all'azione per il clima. Per l'ambiente e l'azione per

²² GU C, , pag. .

²³ GU C, , pag. .

²⁴ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

il clima sono necessari approcci specifici per affrontare l'integrazione non uniforme dei rispettivi obiettivi nelle pratiche degli Stati membri, l'attuazione disomogenea e inadeguata della legislazione negli Stati membri e l'insufficiente divulgazione e promozione degli obiettivi delle politiche. È opportuno proseguire il programma LIFE disciplinato dal regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)²⁵ e adottare un nuovo regolamento. Pertanto, è necessario che il presente regolamento stabilisca un programma dedicato di finanziamento, ossia il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (il "programma LIFE").

- (4) I beni ambientali sono distribuiti in modo disomogeneo nell'Unione, ma i loro benefici riguardano l'Unione nel suo complesso. L'obbligo dell'Unione di conservare tali risorse richiede un'applicazione coerente dei principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il che implica che alcune problematiche ambientali e climatiche dell'Unione si affrontano meglio a livello regionale o locale. Il programma LIFE svolge un ruolo essenziale per garantire una migliore distribuzione della solidarietà e della condivisione delle responsabilità ai fini della preservazione del bene comune ambientale e climatico nell'Unione.
- (5) Date le sue caratteristiche e dimensioni, il programma LIFE non può risolvere tutti i problemi dell'ambiente e del clima. È opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto quello di innescare cambiamenti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche, promuovendo e divulgando le soluzioni migliori e le buone pratiche per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici.
- (6) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma LIFE, una dotazione finanziaria di 3 618 milioni di euro²⁶ che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 della proposta della Commissione, del 29 giugno 2011, di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria²⁷ per l'autorità di bilancio, nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (7) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 e del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione nonché i paesi a cui si applica la politica europea di vicinato, siano ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali conclusi con tali paesi.
- (8) Per garantire che gli investimenti relativi all'ambiente e all'azione per il clima all'interno dell'Unione siano efficaci, alcune attività devono essere attuate al di fuori dei suoi confini. Tali investimenti non possono essere sempre finanziati nell'ambito degli strumenti di azione esterna dell'Unione. In via eccezionale è opportuno rendere possibili gli interventi in paesi che non partecipano direttamente al programma LIFE e

²⁵ GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

²⁶ Tutti gli importi sono a prezzi correnti.

²⁷ COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011.

la partecipazione di persone giuridiche stabilite in tali paesi alle attività finanziate nell'ambito del programma LIFE, nel rispetto di determinate condizioni.

- (9) È opportuno che il presente regolamento fornisca anche un quadro di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e per il loro sostegno, al fine di coprire le esigenze di politica ambientale e climatica che non rientrano nel campo di applicazione degli strumenti dell'azione esterna, come ad esempio alcuni studi.
- (10) È opportuno che i requisiti ambientali e climatici siano integrati nelle politiche e nelle attività dell'Unione. È necessario quindi che il programma LIFE sia complementare ad altri programmi di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale²⁸, il Fondo sociale europeo²⁹, il Fondo di coesione³⁰, il Fondo europeo agricolo di garanzia³¹, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale³², il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca³³ nonché Orizzonte 2020³⁴. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino tale complementarità a tutti i livelli. A livello di Unione, è opportuno che la complementarità venga garantita stabilendo una cooperazione strutturata tra il programma LIFE e i programmi di finanziamento dell'Unione a gestione concorrente, nell'ambito del quadro strategico comune³⁵, in particolare per promuovere il finanziamento di attività che completano i progetti integrati o favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. Inoltre è necessario che il programma LIFE incoraggi la valorizzazione concreta delle ricerche ambientali e climatiche e dei risultati in materia di innovazione di Orizzonte 2020. A questo proposito, è auspicabile che il programma offra opportunità di cofinanziamento per i progetti che offrono vantaggi ambientali e climatici chiari, al fine di assicurare le sinergie. Per evitare il doppio finanziamento è necessario il coordinamento.
- (11) L'interruzione e l'inversione del processo di perdita di biodiversità e il miglioramento dell'efficienza delle risorse, tenendo conto al tempo stesso delle preoccupazioni ambientali e sanitarie correlate, continuano ad essere sfide chiave per l'Unione. Queste sfide richiedono uno sforzo maggiore a livello dell'Unione per offrire soluzioni migliori e buone pratiche che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (di seguito la "strategia Europa 2020")³⁶. Inoltre, un generale miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Pertanto, è opportuno che il sottoprogramma per l'ambiente preveda tre settori prioritari d'azione: Ambiente ed efficienza delle risorse, Biodiversità, Governance e informazione ambientale. È opportuno che progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi

²⁸ GU L... pag. [rif. FESR]

²⁹ GU L... pag. [rif. FSE]

³⁰ GU L ... pag. [rif. FC]

³¹ GU L... pag. [rif. FEAGA]

³² GU L ... pag. [rif. FEASR]

³³ GU L ... pag. [rif. FEAMP]

³⁴ GU L ... pag. [rif. Horizon 2020]

³⁵ [Rif. da aggiungere, dopo l'adozione]

³⁶ COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

specifici di più di uno di tali settori prioritari, garantendo il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

- (12) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”³⁷, ha stabilito le tappe e le azioni necessarie per garantire che l’Unione imbocchi un percorso di crescita sostenibile con un uso efficiente delle risorse. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Ambiente ed efficienza delle risorse sostenga l’efficace attuazione della politica ambientale dell’Unione nei settori pubblico e privato, e in particolare nei settori ambientali coperti dalla Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’uso delle risorse, facilitando lo sviluppo e la condivisione di nuove soluzioni e buone pratiche. Tuttavia, è opportuno escludere le attività di eco-innovazione che già rientrano in Orizzonte 2020.
- (13) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”³⁸ (di seguito, la “Strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020”) ha stabilito gli obiettivi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Gli obiettivi includono fra l’altro la piena attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche³⁹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁴⁰, così come il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno che il programma LIFE contribuisca al conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Biodiversità sia incentrato sull’attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i quadri di azione prioritaria di cui all’articolo 8 della medesima direttiva, sullo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in relazione alla biodiversità, e le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide più ampie in materia di biodiversità identificate dalla strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020.
- (14) Le foreste svolgono un ruolo significativo per l’ambiente e il clima per quanto riguarda, per esempio, la biodiversità, l’acqua, il suolo e la mitigazione e l’adattamento al clima. Le foreste e il suolo contribuiscono a regolare il clima assorbendo anidride carbonica (CO₂) dall’atmosfera e immagazzinando immense quantità di carbonio. Per ottimizzare questo ruolo, è necessario fornire dati e informazioni pertinenti e compatibili. È opportuno quindi che il presente regolamento rappresenti anche un quadro di riferimento per il supporto delle azioni sinergiche ambientali e climatiche associate a boschi e suolo. Altri campi dove occorre rafforzare le sinergie sono la carenza idrica e la siccità, così come la gestione dei rischi di alluvioni.

³⁷ COM(2011) 571 definitivo del 21 settembre 2011

³⁸ COM(2011) 244 definitivo del 3 maggio 2011.

³⁹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁴⁰ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

- (15) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Una tabella di marcia per il passaggio a un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”⁴¹ (di seguito, la “tabella di marcia 2050”) ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerà ad essere essenziale per operare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, deve essere garantito l’adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale nell’ambito dell’Unione. Anche la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre specifici settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governance e informazione ambientali. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.
- (16) È necessario che il settore prioritario della mitigazione dei cambiamenti climatici contribuisca allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia climatica, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra, le politiche relative all’uso del suolo, i cambiamenti di destinazione del territorio e la silvicoltura, il sistema di scambio delle emissioni, le iniziative degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas serra, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, i trasporti e i carburanti, la protezione dello strato di ozono e i gas fluorurati.
- (17) Le prime conseguenze del cambiamento climatico sono già visibili in Europa e nel mondo, così come le condizioni meteorologiche estreme che hanno provocato inondazioni e siccità e aumento delle temperature e del livello del mare. Pertanto è opportuno che il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici contribuisca al processo di adattamento a tali impatti di tutte le popolazioni, i settori economici e le regioni, per una maggiore resilienza dell’Unione grazie a specifiche misure e strategie di adattamento. È necessario che le azioni in questo campo risultino complementari alle azioni ammesse al finanziamento nell’ambito dello strumento finanziario per la protezione civile.
- (18) La piena attuazione della legislazione e della politica ambientale e climatica è inestricabilmente legata al raggiungimento di una migliore governance, al miglioramento della partecipazione delle parti interessate e alla diffusione delle informazioni. Pertanto, è opportuno che in entrambi i sottoprogrammi i settori prioritari Governance e informazione ambientale sostengano lo sviluppo di piattaforme e la condivisione delle buone pratiche per una migliore osservanza e controllo dell’applicazione della normativa e per incitare il pubblico e i soggetti interessati a sostenere le politiche dell’Unione nei settori dell’ambiente e del clima. In particolare, è necessario sostenere il miglioramento della divulgazione della base di conoscenze, la sensibilizzazione, la partecipazione dei cittadini, l’accesso alle informazioni e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁴¹ COM(2011) 112 definitivo dell’8 marzo 2011.

- (19) È necessario che il sostegno nel quadro del presente regolamento sia concesso ai sensi del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁴². È opportuno che i progetti finanziati ai sensi del programma LIFE soddisfino i criteri di ammissibilità per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo. È auspicabile incoraggiare i progetti con ripercussioni intersettoriali. La Commissione deve inoltre promuovere e incoraggiare l'uso degli appalti pubblici verdi, in particolare nella fase di realizzazione dei progetti.
- (20) Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese operanti nel mercato interno ed evitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno che i finanziamenti previsti dal programma LIFE servano, ove necessario, a colmare le lacune del mercato. Inoltre, nel caso in cui dovessero costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario che i finanziamenti siano elaborati in conformità alle regole sugli aiuti di Stato, in modo da evitare distorsioni del mercato come l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o il mantenimento in vita di imprese inefficienti e non possono essere attuati fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁴³.
- (21) Al fine di migliorare l'attuazione della politica ambientale e climatica e rafforzare l'integrazione degli obiettivi climatici e ambientali nelle altre politiche, è opportuno che il programma LIFE promuova progetti che incentivino gli approcci integrati di attuazione delle politiche e della legislazione in materia ambientale e climatica. Per il sottoprogramma Ambiente, è necessario che tali progetti siano incentrati principalmente sulla realizzazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riguardo alla gestione efficace e al consolidamento della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, attraverso la realizzazione dei quadri di azione prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa direttiva, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁴⁴, e della legislazione sui rifiuti e la qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo incentrati sui temi individuati, costituiranno meccanismi di attuazione plurifunzionali (ad esempio finalizzati a garantire benefici ambientali e rafforzamento delle capacità) che consentono di ottenere risultati in altri settori e in particolare in relazione alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁴⁵. È auspicabile che tali tipologie di progetti siano previste in altre aree ambientali. Per il sottoprogramma Azione per il clima, è opportuno che i progetti integrati riguardino in particolare

⁴² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁴³ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁴⁴ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁴⁵ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

l'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento climatico e i piani d'azione. Tali tipologie di progetti devono sostenere solo una serie di attività e misure specifiche, mentre è opportuno che le altre attività complementari a quelle incluse nel progetto siano finanziate per mezzo di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché di fondi nazionali, regionali e del settore privato. Il finanziamento attraverso il programma LIFE deve avvalersi delle sinergie e garantire la coerenza tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione, fornendo una strategia incentrata sui temi ambientali e climatici.

- (22) L'Unione è firmataria della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito, "convenzione di Århus"). Pertanto è opportuno che l'azione delle organizzazioni non governative (ONG) venga sostenuta, in quanto efficace nel promuovere gli obiettivi della convenzione di Århus facendosi portavoce delle preoccupazioni e delle opinioni dei cittadini dell'Unione nell'ambito del processo di elaborazione delle politiche e sostenendone l'attuazione, e nel favorire anche la sensibilizzazione ai problemi ambientali legati al clima e alle relative risposte politiche. È opportuno che il programma LIFE sostenga una vasta gamma di ONG di interesse dell'Unione, attive principalmente nel settore dell'ambiente e/o dell'azione per il clima, attraverso la concessione, secondo modalità competitive e trasparenti, di sovvenzioni di funzionamento, per aiutarle a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione e a sviluppare e rafforzare il loro ruolo di partner più efficienti.
- (23) Al fine di svolgere il suo ruolo di iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione della politica ambientale e climatica, è opportuno che la Commissione utilizzi le risorse del programma LIFE per sostenere l'avvio l'attuazione e l'integrazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica, compreso l'acquisto di beni e servizi. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento riguardano anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione⁴⁶.
- (24) È probabile che il divario attuale registrato sul mercato tra la domanda e l'offerta di prestiti, e tra capitale netto e capitale di rischio persista nel contesto della crisi finanziaria, e pertanto è opportuno consentire l'utilizzo di strumenti finanziari per sostenere progetti nei campi dell'ambiente o del clima che abbiano capacità di generazione di entrate. Gli strumenti finanziari supportati dal programma LIFE devono essere utilizzati per soddisfare le esigenze specifiche del mercato in modo economicamente efficace, in linea con gli obiettivi del programma, evitando l'esclusione dei finanziamenti privati. Gli strumenti finanziari potranno essere combinati con sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche ai sensi del presente regolamento.
- (25) L'esperienza acquisita con strumenti precedenti ha evidenziato la necessità di prevedere una programmazione pluriennale e di concentrare gli sforzi su priorità e aree di intervento concrete delle politiche ambientali e climatiche. I programmi di lavoro pluriennali dovranno essere flessibili per raggiungere gli obiettivi e le finalità del programma LIFE e, al contempo, garantire la necessaria stabilità dei settori prioritari

⁴⁶ COM (2011) 500 definitivo del 29.6.2011, Parte II (schede tematiche), pag. 7.

per consentire ai potenziali candidati di pianificare, preparare e presentare le proposte. In questa prospettiva, è opportuno che i programmi di lavoro pluriennali siano validi per almeno due anni, con priorità non esaustive.

- (26) Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari, e concentrare i finanziamenti su categorie di costi più specifiche. A titolo di compensazione per i costi non ammissibili e al fine di mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE, è opportuno fissare i tassi di cofinanziamento al 70% come regola generale, e all'80% in casi specifici.
- (27) È opportuno che il programma LIFE e i relativi sottoprogrammi siano regolarmente monitorati e valutati sulla base dei relativi indicatori, per consentire eventuali aggiustamenti. Al fine di dimostrare i benefici collaterali che entrambi i sottoprogrammi possono offrire all'azione per il clima e alla biodiversità, e per fornire informazioni sul livello di spesa, è necessario che il monitoraggio del programma LIFE garantisca la tracciabilità delle spese legate al clima e alla biodiversità, come specificato nella comunicazione QFP. Tale monitoraggio deve essere eseguito sulla base di una metodologia semplice, inserendo la spesa in una delle tre categorie seguenti: spese legate esclusivamente a clima/biodiversità (da conteggiare al 100%), spese legate in misura significativa a clima/biodiversità (da conteggiare al 40%), e nessuna correlazione con clima/biodiversità (da conteggiare allo 0%). È necessario che tale metodologia non escluda l'utilizzo di metodologie più precise, ove opportuno.
- (28) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante tutto il ciclo della spesa con misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.
- (29) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali, è opportuno che alla Commissione vengano conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁴⁷.
- (30) Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai "progetti integrati" e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁴⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (31) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 614/2007.
- (32) Per garantire una transizione efficace tra il programma LIFE e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 è necessario continuare a monitorare, verificare e valutare, sotto il profilo qualitativo, le attività finanziate ai sensi di tale regolamento dopo la sua scadenza.
- (33) Il valore aggiunto del programma LIFE deriva dalla specificità e dal preciso orientamento del suo approccio, che rendono i suoi interventi particolarmente rispondenti alle esigenze ambientali e climatiche. Attraverso la messa in comune di risorse e competenze il programma LIFE può contribuire a una più efficace applicazione delle politiche ambientali rispetto all'azione individuale dei singoli Stati membri. Esso serve inoltre da piattaforma per lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche e conoscenze, che consente di migliorare l'attuazione dell'*acquis*, di catalizzare e accelerare le modifiche necessarie, e di rafforzare le capacità, di sostenere i soggetti privati nella conduzione di test su piccola scala di tecnologie e soluzioni, soprattutto da parte delle PMI, e di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di imparare gli uni dagli altri. Inoltre, il programma LIFE crea sinergie tra fondi unionali e nazionali, incentivando ulteriori finanziamenti del settore privato, aumentando così la coerenza dell'intervento dell'Unione e promuovendo una più omogenea applicazione dell'*acquis*.
- (34) Poiché gli obiettivi delle azioni proposte, che nello specifico contribuiscono alla realizzazione e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica, compresa l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche, e alla promozione di una migliore governance, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

IL PROGRAMMA PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL CLIMA (LIFE)

Articolo 1

Istituzione

È istituito un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (di seguito, il "programma LIFE").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- (a) “progetti pilota”, i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e testato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche;
- (b) “progetti dimostrativi”, i progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;
- (c) “progetti di buone pratiche”, i progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;
- (d) “progetti integrati”, i progetti finalizzati ad attuare in modo sostenibile, su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale o nazionale, strategie o piani d'azione ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, da atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri;
- (e) “progetti di assistenza tecnica”, i progetti volti a sostenere l'elaborazione di progetti integrati di cui alla lettera d);
- (f) “progetti preparatori”, i progetti che rispondono alle esigenze specifiche connesse all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica.

Articolo 3

Obiettivi e indicatori

1. Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:
 - (a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità;
 - (b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;
 - (c) sostenere maggiormente la governance ambientale e climatica a tutti i livelli.

In tal modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020.

2. Le prestazioni del programma LIFE sono valutate, in particolare, in base ai seguenti indicatori:
 - (a) per quanto riguarda l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in campo ambientale e climatico attribuibili al programma. In relazione alla finalità di contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, i miglioramenti ambientali attribuibili al programma sono misurati in base alla percentuale della rete Natura 2000 ripristinata o ricondotta a un'adeguata gestione, alla superficie dei servizi ecosistemici ripristinata e al numero e al tipo di habitat e di specie bersaglio il cui stato di conservazione risulta migliorato;
 - (b) per quanto riguarda gli obiettivi legati allo sviluppo e all'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi sviluppati o intrapresi che attuano piani, programmi o strategie in conformità alla politica e alla legislazione ambientale o climatica dell'Unione e il numero di interventi idonei a essere replicati o trasferiti;
 - (c) per quanto riguarda gli obiettivi in materia di integrazione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi che conseguono sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione o che sono integrati negli stessi, oppure nella prassi del settore pubblico o del settore privato;
 - (d) per quanto riguarda l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di interventi per migliorare la governance, la diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione in materia ambientale e climatica.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 30, riguardanti gli indicatori di prestazione in vista della loro applicazione alle priorità tematiche definite nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24.

3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi (di seguito, "sottoprogrammi"):
 - (a) il sottoprogramma Ambiente;
 - (b) il sottoprogramma Azione per il clima.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE è pari a 3 618 milioni di EUR⁴⁸.

⁴⁸ Tutti gli importi sono a prezzi correnti.

2. La ripartizione di bilancio tra i sottoprogrammi è la seguente:
 - (a) 2 713 500 000 EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma Ambiente;
 - (b) 904 500 000 EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma Azione per il clima.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

- (a) i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- (b) i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;
- (c) i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;
- (d) i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale⁴⁹.

Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione.

Articolo 6

Attività al di fuori dell'Unione

1. Fatto salvo l'articolo 5, il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione, a condizione che tali attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri.
2. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare ai progetti di cui all'articolo 18, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1.

⁴⁹ GUL 117 del 5.5.1999, pag. 1.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Complementarità

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza del sostegno concesso nell'ambito del programma LIFE con le politiche e le priorità dell'Unione e la sua complementarità con gli altri strumenti dell'Unione.
2. Le operazioni finanziate nell'ambito del programma LIFE rispettano la legislazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare, i finanziamenti nell'ambito del programma LIFE che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono notificati dagli Stati membri alla Commissione e non possono essere eseguiti fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.
3. In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. ... (regolamento QSC).
4. La Commissione garantisce inoltre la coerenza e le sinergie ed evita sovrapposizioni tra il programma LIFE e le altre politiche e gli strumenti dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020 e gli strumenti e le politiche compresi nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.

TITOLO II

I SOTTOPROGRAMMI

CAPO I

Il sottoprogramma Ambiente

Articolo 9

Settori prioritari specifici del sottoprogramma Ambiente

1. Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
 - Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
 - Biodiversità;
 - Governance e informazione ambientale.
2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Articolo 10

Obiettivi specifici nel settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse sono in particolare:

- (a) sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche per quanto riguarda il legame tra ambiente e salute, e idonei a promuovere le politiche e la legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;
- (b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;
- (c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 11

Obiettivi specifici nel settore prioritario Biodiversità

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Biodiversità sono in particolare:

- (a) contribuire all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 92/43/CEE, in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo e la sperimentazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;
- (b) sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione dei quadri d'azione prioritari previsti dall'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;
- (c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 12

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione ambientale

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Governance e informazione ambientale sono in particolare:

- (a) promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile;
- (b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
- (c) promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;
- (d) promuovere una migliore governance ambientale allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche.

CAPO 2

Il sottoprogramma Azione per il clima

Articolo 13

Settori prioritari specifici del sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori di azione prioritari:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Adattamento ai cambiamenti climatici;
- Governanza e informazione in materia climatica.

Articolo 14

Obiettivi specifici del settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

- (a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- (b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
- (c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;
- (d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 15

Obiettivi specifici del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

- (a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento, compresa l'integrazione tra i diversi

settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

- (b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento efficaci e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;
- (c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;
- (d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 16

Obiettivi specifici del settore prioritario Governanza e informazione in materia climatica

Gli obiettivi specifici del settore prioritario Governanza e informazione in materia climatica sono in particolare:

- (a) promuovere la sensibilizzazione in materia climatica, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche climatiche dell'Unione, e promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile;
- (b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore del clima e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;
- (c) promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione climatica dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;
- (d) promuovere una migliore governance climatica allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE COMUNI

CAPO I

Finanziamento

Articolo 17

Tipi di finanziamento

1. I finanziamenti dell'Unione possono assumere le seguenti forme giuridiche:
 - (a) sovvenzioni;
 - (b) appalti pubblici;
 - (c) contributi agli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni generali sugli strumenti finanziari di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai requisiti più operativi indicati in atti specifici dell'Unione;
 - (d) tutti gli altri interventi necessari al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. La Commissione attua il presente regolamento in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
3. I finanziamenti previsti dal presente regolamento, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono eseguiti nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Articolo 18

Progetti

Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

- (a) progetti pilota;
- (b) progetti dimostrativi;
- (c) progetti di buone pratiche;
- (d) progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi,
- (e) progetti di assistenza tecnica;

- (f) progetti preparatori;
- (g) progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione;
- (h) tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 19

Criteri di ammissibilità di progetti

1. I progetti di cui all'articolo 18 soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:
 - (a) sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3;
 - (b) garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;
 - (c) prevedono un'attuazione efficace.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 30, riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di adattare tale criterio ai settori prioritari specifici definiti negli articoli 9 e 13.

2. Ove possibile, i progetti finanziati dal programma LIFE promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.
3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d) associano, ove opportuno, le parti interessate, e promuovono, se possibile, la mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione e il loro coordinamento.

La Commissione garantisce l'equilibrio geografico, in linea con i principi di solidarietà e di condivisione degli oneri nel processo di aggiudicazione dei progetti integrati. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, riguardanti i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico in ciascuna area tematica di cui all'articolo 18, lettera d).

4. La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15% delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali.

Articolo 20

Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% dei costi ammissibili. In via eccezionale, il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari all'80% dei costi ammissibili.

2. L’IVA non è considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all’articolo 18.

I costi relativi all’acquisto di terreni sono considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione per i progetti di cui all’articolo 18, a condizione che:

- l’acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l’integrità della rete Natura 2000 istituita dall’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE;
- l’acquisto di terreni costituisca l’unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;
- i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli articoli 11, 14 e 15 e
- lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 21

Sovvenzioni di funzionamento

1. Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale europeo, che sono attive principalmente nel settore dell’ambiente e/o dell’azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell’attuazione e nell’applicazione della politica e della legislazione dell’Unione.
2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione per le sovvenzioni di funzionamento di cui al paragrafo 1 è pari al 70% dei costi ammissibili.

Articolo 22

Altri tipi di attività

Il programma LIFE può finanziare azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell’avvio, dell’attuazione e dell’integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali azioni possono comprendere:

- (a) le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;
- (b) studi, indagini, modellizzazioni e scenari;
- (c) preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione;
- (d) workshop, conferenze e incontri;

- (e) piattaforme di networking e di buone pratiche;
- (f) tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 23

Beneficiari

Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati.

CAPO 2

Misure di attuazione

Articolo 24

Programmi di lavoro pluriennali

1. La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
2. Ciascun programma di lavoro pluriennale ha una durata di almeno due anni e stabilisce, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:
 - (a) la durata del programma di lavoro pluriennale;
 - (b) la ripartizione dei fondi tra ciascun settore prioritario e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma;
 - (c) le priorità tematiche per i progetti da finanziare nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;
 - (d) risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;
 - (e) criteri di selezione e aggiudicazione delle sovvenzioni;
 - (f) calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale.
3. Ove opportuno, la Commissione rivede i programmi di lavoro pluriennali. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 25

Metodi di esecuzione

La Commissione esegue le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 secondo i metodi di gestione indicati all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare attraverso la gestione diretta o indiretta da parte della Commissione su base centralizzata, o la gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Articolo 26

Assistenza tecnica e amministrativa

La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese necessarie relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, comunicazione e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma LIFE e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione effettua il monitoraggio e procede a comunicazioni periodiche in relazione all'attuazione del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, compreso l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità. Essa esamina inoltre le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari, e in particolare le sinergie tra i suoi sottoprogrammi.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
 - (a) entro il 30 settembre 2017, una valutazione intermedia esterna del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, comprendente gli aspetti qualitativi e quantitativi della sua attuazione, l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità e la sua complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione, il raggiungimento degli obiettivi di tutte le misure (a livello di risultati e impatti, se possibile), l'efficienza dell'uso delle risorse e il relativo valore aggiunto europeo, in vista di una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto di lungo termine del programma precedente. La relazione è corredata di osservazioni della Commissione, in particolare sul modo in cui i risultati della valutazione intermedia sono da prendere in considerazione in sede di attuazione del programma LIFE e, in particolare, all'atto della stesura dei programmi di lavoro pluriennali;

- (b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post esterna ed indipendente incentrata sull'esecuzione e sui risultati del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, in particolare sull'importo delle spese connesse al clima e su quelle connesse alla biodiversità, e sulla misura in cui il programma LIFE nel suo insieme, e ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno conseguito i rispettivi obiettivi, nonché sul contributo del programma LIFE al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020.
3. La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in sede di realizzazione delle azioni finanziate dal presente regolamento, mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, in caso di individuazione di irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sulla base di documenti e di controlli effettuati sul posto, nei confronti di tutti i beneficiari, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli in loco e ispezioni presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità alle procedure previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione, o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione europea.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di svolgere tali audit, controlli e ispezioni sul posto.

3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un dato progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento ad esso relativo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima.

Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafi 1 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 614/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Misure transitorie

1. Le misure avviate prima del 31 dicembre 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007, fino alla loro conclusione, continuano ad essere disciplinate da tale regolamento e rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute. Il comitato di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sostituisce il comitato di cui al regolamento (CE) n. 614/2007 a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria per il programma LIFE può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, comprese eventuali attività obbligatorie di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 dopo la sua scadenza, per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007.
3. Gli importi previsti dalla dotazione finanziaria per la realizzazione di misure di controllo, comunicazione e audit nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 si considerano confermati solo se sono compatibili con il quadro finanziario applicabile dal 1° gennaio 2021.
4. Gli importi corrispondenti ad entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/i interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)”

1.2. Settore/i interessati nella struttura ABM/ABB⁵⁰

AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria⁵¹**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un’azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un’azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.

1. Ambiente ed efficienza delle risorse
2. Biodiversità
3. Governanza e informazione ambientale
4. Mitigazione del clima
5. Adattamento al clima
6. Governanza e informazione in materia climatica

Attività ABM/ABB interessate: (sulla base della nomenclatura 2011)

07 03 - Sviluppo e attuazione della politica e della legislazione ambientale dell’Unione europea

⁵⁰ ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

⁵¹ A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. e 1.4.4 Risultati previsti e indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivo	Risultati previsti	Indicatore di risultato	Incidenza prevista	Indicatore di incidenza
Obiettivi specifici comuni ai due sottoprogrammi				
<p>Migliorare lo sviluppo, l'attuazione e il controllo dell'applicazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica, (articolo 3, paragrafo 1, lettera b))</p> <ul style="list-style-type: none"> sviluppare, sperimentando e dimostrando approcci, buone pratiche e soluzioni adatti per essere duplicati o trasferiti e <p>Art. 10, lett. a), art. 11, lett. a), art. 12, lett. c), art. 14, lett. a), art. 14, lett. d), art. 15, lett. a), art. 15, lett. d) e art. 16, lett. c)</p>	<p>Adozione di approcci o buone pratiche nuovi o aggiornati da parte dei settori pubblico e privato, 25% dei progetti/misure/approcci replicati o trasferiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale di approcci, metodi o soluzioni aggiornati o nuovi finanziati da LIFE e replicati o trasferiti. Numero di Stati membri/regioni che replicano approcci basati sui progetti integrati. 	<p>Integrazione efficace delle tematiche ambientali e climatiche nella pratica del settore pubblico e privato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale di approcci aggiornati o nuovi sviluppati attraverso LIFE che sono stati sistematicamente utilizzati o ottimizzati da parte dei settori pubblico e privato. Numero di Stati membri/regioni che applicano sistematicamente approcci integrati e nuovi Stati membri/regioni che applicano approcci integrati, a seguito di esempi forniti da LIFE.
<ul style="list-style-type: none"> migliorando la base di conoscenze per informare i responsabili delle decisioni <p>Art. 10, lett. c), art. 11, lett. c), art. 12, lett. b), art. 14, lett. b), art. 15, lett. b), art. 16, lett. b)</p>	<p>Miglioramento della base di conoscenze per informare i responsabili delle decisioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero di strumenti, approcci, studi sviluppati o intrapresi attraverso il programma LIFE. Numero di proposte politiche/legislative basate sugli studi effettuati. Numero di proposte politiche/legislative basate sui risultati dei progetti. 	<p>Prassi consolidate attribuibili a LIFE utilizzate dai responsabili politici attraverso l'uso di indicatori o strumenti sviluppati e sperimentati nell'ambito del programma LIFE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero di pratiche consolidate attribuibili a LIFE attraverso l'uso di indicatori o strumenti sviluppati e testati seguendo esempi del programma LIFE. Riduzione del numero di casi di violazione della legislazione dell'UE attribuibili a interventi di LIFE.
<p>Promozione dell'integrazione e del mainstreaming degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e nella pratica</p>	<p>Aumento delle risorse finanziarie destinate alle soluzioni ambientali e climatiche:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale di approcci/progetti 	<p>Integrazione efficace delle tematiche ambientali e climatiche in altre politiche dell'Unione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero di quadri di cooperazione/coordinatione multisettoriali per il finanziamento in materia

Obiettivo	Risultati previsti	Indicatore di risultato	Incidenza prevista	Indicatore di incidenza
<p>dei settori pubblico e privato, anche aumentando la loro capacità, in particolare mediante l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati, buone pratiche e soluzioni adatte per essere integrate.</p> <p>Art. 3, par. 1, lett. b), art. 10, lett. a)-b), art. 11, lett. a)-b), art. 12, lett. c), art. 14, lett. a), art. 14, lett. c), art. 14, lett. d), art. 15, lett. a), art. 15, lett. c), art. 15, lett. d), art. 16, lett. c)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • integrazione del 25% degli approcci nei programmi nazionali/regionali; • aumento della mobilitazione di altri fondi dell'Unione per l'ambiente o il clima del 25% rispetto ai livelli del 2011. 	<p>finanziati tramite LIFE che viene incorporata nei programmi nazionali/regionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di misure complementari ai progetti integrati finanziate mediante altri fondi dell'Unione. 		<p>ambientale e climatica sviluppati da o seguendo esempi del programma LIFE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di approcci o progetti finanziati tramite LIFE che vengono ampliati, avviati o diffusi da altri fondi dell'Unione.
<p>Sostenere una migliore governance ambientale e climatica a tutti i livelli.</p> <p>Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e articoli 12 e 16</p>	<p>Maggiore partecipazione delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione.</p>	<p>Numero di partecipanti alle attività di sensibilizzazione.</p>	<p>Maggiore consapevolezza dei problemi e delle soluzioni in materia ambientale e climatica.</p>	<p>Sensibilizzazione sui problemi e le soluzioni in materia ambientale e climatica, sulla base delle indagini Eurobarometro.</p>
	<p>Maggiore partecipazione dei cittadini e delle ONG al processo decisionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero dei cittadini che partecipano a consultazioni in linea. • Numero di proposte di modifica di atti legislativi provenienti da ONG finanziate da LIFE. 	<p>Canali consolidati attribuibili alla partecipazione del pubblico e prosecuzione della tendenza all'aumento della qualità e dell'intensità della partecipazione dei cittadini e delle ONG al processo decisionale.</p>	<p>L'esecuzione delle proposte provenienti da varie parti interessate in materia di politica ambientale o climatica e dei relativi atti legislativi.</p>
<p>Obiettivi specifici per il settore prioritario Ambiente ed efficienza delle risorse (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 10)</p>				
<p>Sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della</p>	<p>Maggiore efficienza nell'uso delle risorse nell'economia europea.</p>	<p>Numero di progetti per lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di approcci, buone pratiche o soluzioni per un uso efficiente delle risorse.</p>	<p>Passaggio a un'economia basata su un uso delle risorse più efficiente.</p>	<p>Numero di approcci consolidati all'efficienza nell'uso delle risorse che applicano tecnologie o approcci dimostrati attraverso il programma LIFE e livello di efficienza dell'uso delle risorse raggiunto.</p>

Obiettivo	Risultati previsti	Indicatore di risultato	Incidenza prevista	Indicatore di incidenza
<p>legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse.</p> <p>Articolo 10, lettera a)</p>				
<p>Sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica in materia di ambiente e alla legislazione dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria.</p> <p>Articolo 10, lettera b)</p>	<p>Il 10% dei distretti idrografici (RBD) condotti a una gestione adeguata entro la fine del periodo di programmazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di progetti integrati per attuare la direttiva quadro sulle acque e km² coperti. • Numero di RBD condotti a una gestione adeguata. • Numero di corpi idrici in condizioni ecologiche migliorate. 	<p>Consolidamento e ampliamento della gestione adeguata nei settori interessati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di RBD che continuano a essere gestiti in modo adeguato e nuovi RBD gestiti in modo adeguato come conseguenza degli esempi del programma LIFE. • Numero di corpi idrici che raggiungono buone condizioni ecologiche.
	<p>Il 12% delle regioni gestisce adeguatamente i rifiuti entro la fine del periodo di programmazione.</p>	<p>Numero di progetti integrati per attuare piani e programmi per i rifiuti e ha/popolazione coperti.</p>		<p>Numero di regioni che continuano a gestire i rifiuti in maniera adeguata e numero di nuove regioni con una migliore gestione come conseguenza di esempi forniti dal programma LIFE.</p>
	<p>Il 10% della popolazione dell'Unione beneficia dei miglioramenti della qualità dell'aria entro la fine del periodo di programmazione.</p>	<p>Numero di progetti integrati per attuare la direttiva sulla qualità dell'aria e popolazione coperta.</p>		<p>Numero di città con standard di qualità dell'aria in costante miglioramento e numero di città supplementari con standard migliori di qualità dell'aria a seguito degli esempi forniti dal programma LIFE.</p>

Obiettivo	Risultati previsti	Indicatore di risultato	Incidenza prevista	Indicatore di incidenza
Obiettivi specifici per il settore prioritario Biodiversità (articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e articolo 11)				
Contribuire all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di biodiversità, compresa l'attuazione della strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 92/43/CEE, in particolare attuando, sviluppando e testando gli approcci, le buone pratiche e le soluzioni. Articolo 11, lettera a)	Il 25% degli habitat interessati dai progetti registra un miglioramento dello stato di conservazione entro la fine del periodo di programmazione.	Numero e tipologie di habitat interessati e miglioramento dello stato di conservazione a seguito degli interventi di LIFE.	Le specie e gli habitat interessati dai progetti LIFE registrano un buono stato di conservazione.	Numero degli habitat e delle specie interessati che registrano un miglioramento dello stato di conservazione a seguito degli esempi o degli interventi di LIFE.
	Il 25% delle specie interessate dai progetti registra un miglioramento dello stato di conservazione entro la fine del periodo di programmazione.	Numero e tipologie di specie interessate e miglioramento dello stato di conservazione a seguito degli interventi di LIFE.		
	Articolo 11, lettera a)	Il 3% dei servizi ecosistemici viene ripristinato entro la fine del periodo di programmazione.	Ettari e tipologie dei servizi ecosistemici ripristinati tramite LIFE.	Ripristino consolidato di servizi ecosistemici e ulteriore ripristino.
Sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000, con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione dei quadri d'azione prioritari (PAF). Articolo 11, lettera b)	Il 15% della Rete Natura 2000 viene gestito adeguatamente entro la fine del periodo di programmazione.	<ul style="list-style-type: none"> Numero di progetti integrati che attuano PAF e ettari di Natura 2000 coperti. Numero di siti Natura 2000 condotto a una gestione adeguata. 	Consolidamento e ampliamento della gestione adeguata della rete Natura 2000.	Numero di siti Natura 2000 che continuano ad essere gestiti in modo adeguato e nuovi siti Natura 2000 con una migliore gestione, come conseguenza di esempi forniti dal programma LIFE.
Obiettivi specifici per il settore prioritario Mitigazione del cambiamento climatico (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 14)				
Facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale. Articolo 14, lettera c)	Maggiore sviluppo e attuazione di strategie o piani d'azione per la mitigazione del cambiamento climatico.	Numero e copertura delle strategie o dei piani d'azione per la mitigazione del cambiamento climatico sviluppati o attuati mediante LIFE.	Integrazione effettiva delle tematiche legate alla mitigazione del cambiamento climatico nelle prestazioni del settore pubblico e privato, e un costante miglioramento della capacità e delle prestazioni del settore	Volume geografico e/o valore economico delle strategie o dei piani d'azione per la mitigazione del clima sviluppati e attuati.

Obiettivo	Risultati previsti	Indicatore di risultato	Incidenza prevista	Indicatore di incidenza
<p>Contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi che siano idonei per essere replicati, trasferiti o integrati.</p> <p>Articolo 14, lettera d)</p>	<p>Aumento delle tecnologie, dei sistemi e degli strumenti innovativi e/o di altre soluzioni basate sulle pratiche migliori per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.</p>	<p>Numero degli approcci politici, delle tecnologie, dei sistemi e degli strumenti innovativi e/o delle altre soluzioni basate sulle pratiche migliori per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dimostrati attraverso il programma LIFE.</p>	<p>pubblico e privato.</p> <p>Passaggio consolidato a un'economia a ridotte emissioni di carbonio.</p>	<p>Riduzioni dei gas a effetto serra (tonnellate) ottenute mediante tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle pratiche migliori sviluppate e adottate sulla base di esempi del programma LIFE.</p>
<p>Obiettivi specifici per il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici (art. 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 15)</p>				
<p>Facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie e i piani di azione per l'adattamento, a livello locale, regionale o nazionale.</p> <p>Articolo 15, lettera c)</p>	<p>Maggiore sviluppo e attuazione di strategie o piani d'azione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.</p>	<p>Numero e copertura delle strategie o dei piani d'azione per l'adattamento ai cambiamenti climatici sviluppati o attuati.</p>	<p>Effettiva integrazione delle tematiche legate alla resilienza al clima nelle prestazioni del settore pubblico e privato, e un costante miglioramento della capacità e dei risultati del settore pubblico e privato.</p>	<p>Volume geografico e/o valore economico delle strategie o dei piani d'azione per l'adattamento al clima sviluppati o attuati sulla base di esempi del programma LIFE.</p>
<p>Contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi idonei per essere replicati, trasferiti o integrati.</p> <p>Articolo 15, lettera d)</p>	<p>Aumento degli approcci politici, delle tecnologie, dei sistemi e degli strumenti innovativi e/o di altre soluzioni basate sulle pratiche migliori per aumentare la resilienza al clima.</p>	<p>Numero degli approcci politici, delle tecnologie, dei sistemi e degli strumenti innovativi dimostrati e/o delle altre soluzioni basate sulle pratiche migliori per una maggiore resilienza al clima.</p>	<p>Uno spostamento consolidato verso un'economia resiliente al clima.</p>	<p>Resilienza al clima attribuibile a LIFE, ripartita per settore, dovuta a tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e dimostrati e/o ad altri approcci basati sulle pratiche migliori e adottati sulla base di esempi del programma LIFE.</p>

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica, compresa l'integrazione dell'ambiente e del clima in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il valore aggiunto dell'Unione al programma LIFE deriva dalla specificità del suo approccio e delle sue finalità, che rendono i suoi interventi particolarmente rispondenti alle esigenze ambientali e climatiche, trattandosi dell'unico strumento con fondi dedicati alla tutela ambientale e all'azione per il clima.

- Essendo **la piattaforma UE per lo scambio di pratiche e la condivisione delle conoscenze** per l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE, LIFE permette agli operatori in tutta l'Unione di imparare dalle reciproche esperienze in relazione a specifici problemi ambientali **in modo più efficace ed efficiente**. LIFE riesce a suscitare partnership che altrimenti sarebbero di difficile costituzione, garantendo un intervento più efficace dell'azione individuale degli Stati membri, mediante **una maggiore condivisione di risorse e competenze**.
- Assistendo gli Stati membri che ospitano il capitale naturale più prezioso dell'UE o che devono affrontare problemi ambientali e climatici transfrontalieri o transnazionali, LIFE consente una **migliore distribuzione di responsabilità e di solidarietà** nel preservare il bene comune rappresentato dall'ambiente dell'UE.
- LIFE agisce come un **catalizzatore** per l'avvio delle azioni, fornendo gli investimenti specifici necessari in un determinato settore, **eliminando le barriere iniziali** all'attuazione della politica ambientale e del clima dell'UE e la sperimentazione di nuovi approcci per l'espansione futura.
- LIFE affronta i problemi dei divari e delle esternalità, crea sensibilizzazione e dimostra i vantaggi della protezione dell'ambiente e del clima garantendo la sostenibilità e l'espansione dei risultati dei progetti.
- LIFE aiuta gli Stati membri e i soggetti interessati ad accelerare e migliorare l'attuazione della legislazione dell'Unione **creando sinergie tra fondi dell'Unione** e fondi nazionali, mobilizzando ulteriori risorse del settore pubblico e privato.
- **Maggiore coerenza degli interventi UE:** uno strumento specifico per l'ambiente e l'azione per il clima consente alla Commissione di definire meglio le priorità e garantire che le risorse siano effettivamente utilizzate per la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima, selezionando i migliori progetti in tutta l'UE. L'applicazione più omogenea della normativa dell'Unione è possibile grazie alla diffusione delle migliori pratiche (ad esempio, le metodologie che sono state sviluppate e ora sono ampiamente applicate, piani di gestione, ecc.)

- **Colmare le lacune attraverso un più efficace intervento centrale:** uno strumento specifico risulta più flessibile e finanzia progetti che non avrebbero potuto essere finanziati con altri fondi (ad esempio, progetti gestiti da beneficiari che non risulterebbero ammissibili nell'ambito di altri fondi).
- Uno strumento specifico garantisce **grande visibilità all'azione dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima** avvicinando l'UE ai suoi cittadini, mostrando l'impegno dell'UE per gli obiettivi ambientali e climatici e rendendo tali **obiettivi più rilevanti**.
- **Individuare le soluzioni per le future sfide ambientali** di interesse dell'UE: le parti interessate devono spesso affrontare problemi ambientali per i quali non sono state ancora trovate delle soluzioni e che, se non affrontati in una fase iniziale, comporteranno un aggravio dei costi.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le valutazioni del programma **LIFE** confermano che il programma è uno strumento di successo fondamentale per l'attuazione della politica ambientale dell'UE, ha un notevole valore aggiunto per l'UE e un adeguato livello di prestazioni, e ha fornito un contributo significativo per l'attuazione della politica e della legislazione ambientale.

Le sovvenzioni per azioni (il 78% degli stanziamenti, pari a un importo di 300 milioni di euro nel 2013), hanno svolto un ruolo fondamentale nell'attuazione delle direttive Habitat e Uccelli e nella sperimentazione di nuovi approcci e tecnologie, e hanno dimostrato la capacità del programma di agire come catalizzatore per l'attuazione di alcune delle direttive più vincolati, preparando il terreno per la gestione futura attraverso altri fondi. LIFE+ ha inoltre aumentato la sensibilizzazione riguardo alle tematiche ambientali e climatiche e l'accesso dei cittadini alle informazioni in materia, creando inoltre piattaforme di collaborazione e partnership per lo scambio delle migliori pratiche. Le sovvenzioni operative per le ONG hanno facilitato il loro coinvolgimento nello sviluppo e nell'attuazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'UE, come previsto dalla Convenzione di Århus.

La valutazione intermedia di LIFE+ ha inoltre stabilito che le modifiche introdotte nel regolamento LIFE+ (consolidamento di tre tipologie di intervento in un'unica base giuridica, allargamento della componente natura alle più ampie tematiche legate alla biodiversità, allargamento della componente ambientale per allinearsi con le priorità del sesto programma d'azione ambientale e una nuova componente denominata Informazione e comunicazione), hanno aumentato la capacità del programma di fornire valore aggiunto per l'UE e offerto un collegamento agli obiettivi politici dell'UE.

Le valutazioni hanno inoltre individuato aree nelle quali sarebbe opportuno migliorare LIFE+ per dispiegare tutto il suo potenziale valore aggiunto per l'Unione europea:

- maggiore specificità e migliore definizione delle priorità: l'approccio bottom-up e la vasta portata dei settori d'azione lasciano alla Commissione poche opportunità per stimolare la domanda nelle aree ad alta priorità, soprattutto nella componente Ambiente e governance di LIFE (questo settore copre anche l'azione per il clima);
- migliore utilizzo dei risultati dei progetti e trasferimento di know-how: mentre le attività di comunicazione e networking sono obbligatorie nell'ambito dei progetti

LIFE, la condivisione delle buone pratiche e lo sviluppo delle capacità per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE dovrebbero essere potenziati;

- maggiori sinergie con altri fondi dell'Unione: molte misure agro-ambientali sono state sperimentate in ambito LIFE+ e successivamente incorporate nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri, tuttavia vi è un margine di miglioramento;
- eliminazione dei vincoli riguardanti le attività di finanziamento al di fuori dell'UE: tali vincoli hanno ridotto l'efficacia del programma riguardo al raggiungimento di alcuni obiettivi ambientali dell'UE.

La Corte dei conti europea, in una relazione speciale pubblicata nel 2009, ha concluso che LIFE è un programma ben gestito, che ha registrato costanti miglioramenti nel corso degli anni.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La valutazione ex post, la valutazione intermedia e la valutazione ex ante hanno stabilito che solo una percentuale molto piccola di progetti avrebbe potuto essere finanziata da altri fondi dell'Unione (soprattutto dal **Programma quadro per la competitività e dal 7° PQ**) in assenza di LIFE+. Per alcuni settori di LIFE+, come LIFE+ Informazione e comunicazione, le fonti alternative di finanziamento sono pressoché inesistenti.

Tuttavia, **l'innovazione del settore privato trainata dal mercato** sembra in qualche misura ben coperta da altre iniziative, come il futuro Orizzonte 2020. Ma perseguire l'eco-innovazione non significa solo sviluppare nuovi prodotti di consumo e tecnologie che risultino intrinsecamente più puliti e più verdi: si tratta anche di generare migliori prassi e approcci in tutta l'economia. Mentre le lacune del mercato vengono sufficientemente affrontate da altri fondi dell'Unione, altri punti deboli istituzionali risultano trattati in misura più insufficiente. Ciò è particolarmente rilevante per le attività connesse allo sviluppo di soluzioni, in materia ambientale e climatica, guidate dalle politiche e orientate al settore pubblico, con potenzialità di replica sul mercato limitate o inesistenti e che si limitano a promuovere modalità di attuazione nuove e più efficaci sotto il profilo economico.

Per questo motivo, il programma LIFE sarà maggiormente incentrato sulle innovazioni orientate al settore pubblico e sull'individuazione di soluzioni che molto spesso sono meglio attuabili attraverso partenariati pubblico-privato. Allo stesso modo, lo sviluppo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio è ostacolato dall'incertezza e dall'insufficiente trasferimento delle conoscenze. Le tecnologie di recente sviluppo devono essere sperimentate su scala ridotta. Mentre le prime applicazioni commerciali e le soluzioni su larga scala potranno essere sempre più coperte da Orizzonte 2020, c'è ancora molto margine per promuovere lo sviluppo di soluzioni locali e del settore pubblico, così come di tecnologie su scala ridotta incentrate sulle PMI, per aiutarle a migliorare i loro risultati in materia ambientale e climatica. Tradizionalmente, LIFE ha affrontato queste sfide fornendo soluzioni altamente replicabili su scala ridotta, anche a livello transnazionale.

Per assicurare sinergie in particolare in questi campi, sarà istituita una collaborazione con il futuro programma Orizzonte 2020 e con lo strumento Competitività e PMI. Ad esempio, si potrebbe prevedere che le idee sviluppate in ambito Orizzonte 2020 possano essere sperimentate e dimostrate nel contesto di attuazione della legislazione specifica dell'Unione attraverso un progetto LIFE. Allo stesso modo, il programma LIFE può

costruire capacità e rafforzare la sensibilizzazione per promuovere l'applicazione dei risultati della ricerca.

Il programma LIFE è legato anche ad altri fondi dell'Unione, come i fondi della politica di coesione (**FSE, FESR, FC**), il Fondo di sviluppo rurale (**FEASR**) o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (**FEAMP**). Il programma LIFE integra tali Fondi in quanto finanzia specifiche tipologie di attività e misure che hanno come principale obiettivo quello di ottenere benefici ambientali e climatici, o devono applicare la legislazione ambientale e climatica. Così, il programma LIFE **ha la funzione di colmare le lacune**. In questo senso, potrebbe diventare uno dei principali strumenti dell'Unione per finanziare la conservazione della natura (in zone dove la PAC non può svolgere un ruolo sostanziale) e la protezione dell'ambiente nelle "regioni più sviluppate", dato che queste regioni avranno una scelta limitata di priorità nell'ambito dei nuovi strumenti della politica di coesione.

Inoltre, il programma LIFE rafforza il suo ruolo di **catalizzatore** e **di strumento di impulso**, diventando un agente trainante nel mobilitare altri fondi dell'Unione, ad esempio, attraverso i progetti integrati. Per questo, è necessario un approccio più coerente con gli altri Fondi. La Comunicazione QFP ha stabilito un rapporto strutturato, facendo riferimento ai "progetti integrati" nell'ambito del quadro strategico comune (QSC). Questo rapporto strutturato per i progetti integrati sarà sviluppato nel dettaglio al momento della redazione del QSC e potrà comprendere anche la creazione di un comitato direttivo e di canali di informazione strutturati.

Nella comunicazione QFP la Commissione ha proposto di aumentare la percentuale delle spese legate al clima nell'ambito del bilancio dell'UE fino almeno al 20%, con il contributo di diverse politiche, subordinatamente a valutazione d'impatto. Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (programma LIFE) contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo. Un sottoprogramma relativo all'azione per il clima è stato incluso nel programma LIFE, con risorse dedicate e obiettivi specifici legati al clima, accompagnato da indicatori di risultato.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa **di durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020

– Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

Proposta/iniziativa **di durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguita da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista⁵²

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta, con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità⁵³

– organismi pubblici nazionali / organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali: ulteriori compiti potrebbero essere affidati alla BEI, al FEI o ad altre istituzioni finanziarie, organizzazioni internazionali, enti con funzioni di servizio pubblico o organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

⁵² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁵³ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La valutazione intermedia ha stabilito che il monitoraggio e la valutazione correnti risultano in gran parte efficaci ed efficienti. Tuttavia, è auspicabile una maggiore attenzione ai risultati. Alla luce di ciò, il quadro di monitoraggio si avvale del quadro proposto per lo strumento corrente.⁵⁴ Il quadro è organizzato intorno a due livelli:

1. Monitoraggio delle realizzazioni, dei risultati e dell'incidenza, a livello di progetto e di programma

Il monitoraggio della performance del programma viene effettuato a livello di progetto e di programma.

A livello di progetto, il monitoraggio, include come ora anche un requisito che impone agli autori dei progetti di accompagnare le rispettive proposte con le tabelle dei risultati attesi. Le tabelle servono come base per monitorare l'avanzamento del progetto. Gli indicatori di risultato vengono adattati in base agli indicatori inclusi nella sezione 1.4.4, in modo da riflettere le nuove funzionalità del programma. È obbligatorio aggiornare le tabelle di realizzazione e ripresentarle con le relazioni intermedie e finali.

Il quadro di monitoraggio include visite a tutti i progetti, almeno una volta l'anno, e visite del personale della Commissione, almeno una volta nell'arco della durata dei progetti. All'inizio di ogni progetto viene creata una pratica di monitoraggio sotto forma di una breve relazione contenente la descrizione del progetto e un riassunto delle azioni e dei risultati attesi. Le visite annuali da parte del team di monitoraggio facilitano l'ottenimento di una visione d'insieme dell'attuazione del progetto in situ, che permette di individuare con tempestività i problemi. Al beneficiario viene fornito un riscontro, al fine di migliorare le prestazioni. Inoltre, i progetti dovranno presentare relazioni per una valutazione più dettagliata dei progressi, per giustificare i pagamenti.

Come avviene attualmente, il responsabile del progetto è tenuto a presentare unitamente alla relazione finale un piano post-LIFE che comprende, tra l'altro, un elenco di impatti previsti che serviranno come base per valutare la sostenibilità dei risultati del progetto. La prassi attuale delle visite di monitoraggio ex post per alcuni progetti selezionati resta invariata.

A livello di programma, i programmi di lavoro pluriennali definiranno specifiche priorità tematiche per la loro durata e obiettivi specifici per ciascuna priorità all'interno di ogni settore, tra cui i risultati attesi (ad esempio, il numero atteso di progetti integrati, la copertura della rete Natura 2000 con progetti LIFE, la copertura del distretto idrografico con progetti LIFE e così via). Al termine di ciascun invito annuale a presentare proposte di progetto, la Commissione stabilisce se un numero sufficiente di progetti per una determinata area di intervento è stato finanziato e apporta le modifiche necessarie per realizzare il programma di lavoro e conseguire gli obiettivi a medio termine. Relazioni tematiche che riassumono i principali risultati per priorità specifiche saranno elaborate

⁵⁴ Quadro di monitoraggio e valutazione proposto per il regolamento LIFE+, DG Ambiente, 2007

dopo la conclusione del programma di lavoro pluriennale. Questo servirà anche come base per la diffusione dei risultati e per trasferirli nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche. La prassi che prevede l'organizzazione di una conferenza annuale per ciascun sottoprogramma resta invariata.

Inoltre viene effettuata una valutazione a medio termine ed ex post del programma.

2. Monitoraggio delle spese a livello di progetto e di programma

Per fornire la prova dei benefici collaterali che entrambi i sottoprogrammi possono garantire a priorità specifiche come l'azione per il clima e la biodiversità, e per meglio illustrare il livello di spesa disponibile per queste priorità nell'arco del programma, il quadro di monitoraggio comprende anche la metodologia per il monitoraggio delle spese relative al clima e alla biodiversità, definite dalla comunicazione QFP e dai "marcatori di Rio" dell'OCSE.

In relazione all'azione per il clima, la comunicazione QFP ha decretato che l'integrazione dell'azione per il clima deve essere visibile, robusta e accompagnata da un chiaro obbligo trasversale di individuare dove il bilancio promuove l'azione per il clima e l'efficienza energetica in modo che l'Unione sia in grado di stabilire chiaramente quale parte della sua spesa si riferisca al clima, utilizzando una procedura di monitoraggio comune per le spese legate al clima.

Il monitoraggio delle spese connesse al clima viene eseguito sulla base di tre categorie, applicando una consolidata metodologia OCSE ("marcatori di Rio"): le spese nell'ambito delle quali il clima è il principale (primario) obiettivo (conteggiate al 100% - esclusivamente legate al clima), le spese nell'ambito delle quali il clima è un obiettivo importante, ma non predominante (conteggiate al 40% - significativamente legate al clima), e le spese non finalizzate a obiettivi climatici (conteggiate allo 0% - non legate al clima).

Per quanto riguarda la biodiversità, i "marcatori di Rio" stabiliti dall'OCSE e già utilizzati dalla Commissione per gli strumenti esterni sono integrati nella metodologia attuale per la misura della performance utilizzata per i programmi dell'UE. Serviranno anche per dimostrare i benefici collaterali delle spese per il clima e la biodiversità e per evidenziare i benefici collaterali per la biodiversità derivati dalle spese climatiche per le azioni sul REDD + (Riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado forestale).

A livello di progetto, il monitoraggio delle spese legate al clima e delle spese connesse alla biodiversità viene effettuato ampliando la pratica corrente che prevede di inserire nelle proposte un'opzione per indicare se il progetto possa essere considerato legato al clima, per comprendere anche la biodiversità, per poter essere conteggiato in base ai "marcatori di Rio". Ciò consente di identificare ogni anno la spesa relativa a queste due priorità.

A livello di programma, le previsioni delle spese legate al clima e delle spese connesse alla biodiversità effettuate secondo la metodologia dei "marcatori di Rio" sono calcolate sulla base dei programmi di lavoro pluriennali che definiscono le priorità tematiche per la sua durata. Ciò consentirà di identificare ogni anno la spesa relativa a queste due priorità nell'ambito del Programma LIFE.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

La modalità di gestione del programma LIFE è la gestione centrale diretta da parte della Commissione, che viene parzialmente delegata a un'agenzia esecutiva esistente. La Commissione sarà assistita dal comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, che ha una duplice natura e, in particolare, presidenti diversi e diversa composizione a seconda dei temi trattati, a seconda che si tratti del sottoprogramma Ambiente o del sottoprogramma Azione per il clima.

I principali elementi del sistema di controllo interno sono:

- i circuiti finanziari, in particolare il controllo ex ante delle transazioni;
- i controlli finanziari effettuati durante la procedura di aggiudicazione;
- le comunicazioni finanziarie e altri tipi di comunicazioni di gestione;
- gli audit ex post effettuati in loco presso i beneficiari di sovvenzioni. Le sovvenzioni da sottoporre a audit sono selezionate o in base al rischio (per rilevare e correggere gli errori), o in base a un campione rappresentativo (per fornire ragionevoli garanzie all'ordinatore circa la legalità o la regolarità delle transazioni).

La strategia di controllo tiene conto delle raccomandazioni derivate dalla valutazione del programma, delle relazioni del revisore interno e della relazione speciale della Corte dei conti, allo scopo di aumentare l'efficacia e il valore aggiunto unionale del programma.

2.2.1. Rischi individuati

I rischi individuati nell'attuazione dei programmi rientrano principalmente nelle seguenti categorie:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• mancanza di coordinamento (con l'Agenzia esecutiva, con altri donatori o istituzioni finanziarie);• uso inefficiente delle risorse amministrative (proporzionalità limitata del fabbisogno);• rischio di assenza di una chiara definizione dei limiti delle responsabilità nella gestione e nel controllo dei compiti affidati all'Agenzia;• rischio di un uso insufficientemente/inefficacemente mirato dei fondi, così come il rischio di eccessiva frammentazione di fondi a causa della maggiore estensione territoriale o tematica;• errori e inefficienze derivanti dalla complessità delle norme (ad esempio, l'ammissibilità dei costi), instabilità del quadro delle priorità e delle regole dell'area tematica;• carenze dei sistemi di gestione e controllo a livello di DG e dell'Agenzia esecutiva;• un'analisi dei rischi basata sulla natura delle transazioni genera la seguente classifica in base ai rischi percepiti, da alti a bassi: progetti integrati (di nuova concezione, gestione complessa), sovvenzioni per azioni per i progetti di piccole dimensioni tradizionali, sovvenzioni di funzionamento e appalti; |
|---|

- un nuovo tipo di progetto (progetto integrato), comporta nuove sfide: in termini di coordinamento e collaborazione, di condivisione delle risorse e condivisione delle migliori pratiche e competenze.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Struttura di governance: semplificazione e snellimento

Si prevede di delegare parte dei compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva esistente. L'agenzia regolerà il proprio quadro di controllo finanziario in base al nuovo programma, compresa la creazione di una cellula di revisione contabile ex post, soggetta alla supervisione dell'ordinatore competente. Tale cellula è posta sotto il controllo del revisore interno dell'agenzia esecutiva.

Al fine di garantire l'omogeneità della gestione e dei sistemi di controllo, le DG e l'agenzia esecutiva dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e conoscenze. A questo proposito si svolgeranno incontri di orientamento e di formazione.

Le DG eserciteranno la supervisione sull'agenzia esecutiva e avranno la facoltà di delegare la responsabilità e di controllare l'applicazione. Il quadro di monitoraggio e supervisione comprende tre livelli: politico e strategico, amministrativo e gestionale e operativo. Si potrà prevedere un audit a livello dell'agenzia o a livello dei beneficiari.

L'intensità e la natura dei controlli saranno proporzionali al rischio

Appalti: controllo ex ante e monitoraggio di tutte le pratiche.

Progetti:

- selezione/valutazione/negoziazione dei progetti: controlli preventivi di tutte le pratiche, se del caso con l'assistenza di esperti esterni;

- attuazione del progetto mediante le sovvenzioni: controlli preventivi e investigativi, visite in loco per ogni progetto, almeno una volta nell'arco della durata;

- prima del pagamento definitivo: controlli investigativi e correttivi, esame documentale di tutte le pratiche compreso l'uso diffuso di certificati di audit esterno.

Ogni anno, si effettuano controlli ex post delle sovvenzioni sul posto. Inoltre, viene introdotto un nuovo tipo di audit, "a tavolino", per eseguire controlli di gestione senza recarsi sul posto.

Revisione della strategia

Questa strategia sarà rivista attraverso il miglioramento della rappresentatività del campione di popolazione scelto per l'esecuzione degli audit e dei controlli.

Costi e benefici dei controlli

Dati storici: i costi stimati dei controlli relativi alle sovvenzioni gestite nell'ambito di LIFE+ nel 2010 ammontano a 7,6 milioni di euro, così ripartiti:

- selezione: 0,6 milioni di euro

- gestione del progetto: 4,5 milioni di euro
- controllo sul posto ex ante: 1,8 milioni di euro
- certificati di audit esterno: 0,1 milioni di euro
- audit ex post: 0,6 milioni di euro.

Tale importo corrisponde al 3,5% della somma totale pagata per le sovvenzioni nel 2010.

Il rischio di non conformità indicato nel rapporto annuale di attività del 2010 è stato stimato al 2,5% del totale erogato per sovvenzioni e a meno del 2% del bilancio totale pagato nel bilancio per l'attività.

Si stima che l'importo delle spese di controllo si ridurrà leggermente, attestandosi a 7,5 milioni di euro per l'intero periodo, con la seguente ripartizione nel 2020:

- selezione: 0,5 milioni di euro
- gestione del progetto: 4 milioni di euro
- controllo sul posto ex ante: 1,5 milioni di euro
- certificati di audit esterno: 0,5 milioni di euro
- audit ex post: 1 milione di euro

È attesa una riduzione del livello di rischio di non conformità alla luce di due elementi principali:

- un uso estensivo di certificati di audit esterno, che si stima dovrebbe ridurre del 10% il tasso di errore;
- la limitazione dell'ammissibilità dei costi del personale per il personale appositamente assunto per il progetto.

I costi del personale rappresentano il 30% dei costi e quasi il 50% degli errori. Se questa misura comporta il dimezzamento dei costi del personale da cofinanziare, anche gli errori probabili dovrebbero dimezzarsi. Va notato che è più facile identificare il tempo dedicato dal personale supplementare a un progetto rispetto al tempo dedicato da personale di ruolo che lavora, in genere, su diverse azioni allo stesso tempo. In tal caso si può prevedere una diminuzione del tasso di non conformità di almeno il 5%.

A fronte di una diminuzione prevista dei costi nominali dei controlli da 7,6 a 7,5 milioni, il tasso di errore dovrebbe diminuire del 40%, che corrisponde a una riduzione dal 2,6% all'1,6% del totale pagato per le sovvenzioni.

L'obiettivo di controllo interno per il programma LIFE dovrebbe essere quello di limitare il tasso di errore residuo (dopo le rettifiche) a un intervallo compreso tra l'1,6% atteso e la soglia della "rilevanza in termini di valore" del 2% fissata dalla Corte dei conti.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

I beneficiari delle sovvenzioni sono: autorità locali, regionali e nazionali, in misura principale, ONG, grandi imprese, PMI, università, istituti di ricerca, ecc.

Le proposte sono selezionate in base alle credenziali professionali dei beneficiari e alla loro stabilità finanziaria, e ad altri criteri imposti dalla base giuridica.

Nel corso del processo di selezione si ricorre al sistema di allarme rapido per individuare eventuali rischi connessi ai potenziali beneficiari di sovvenzioni a gestione centralizzata.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, viene avviata una consultazione interservizi sull'elenco dei progetti e il rischio di doppio finanziamento fa parte dei criteri per selezionare i progetti sui quali effettuare i controlli ex post in loco.

Sessioni di formazione, in relazione alle diverse fasi del ciclo di gestione del progetto, vengono organizzate sul posto per i responsabili del progetto, per affrontare specifiche esigenze finanziarie e di gestione. Sono possibili i contatti diretti con i funzionari responsabili del progetto e della gestione finanziaria presso la Commissione, per rispondere alle richieste specifiche.

In occasione delle visite in loco e delle riunioni di coordinamento i principali requisiti della convenzione di sovvenzione saranno debitamente spiegati ai beneficiari.

Saranno organizzati incontri informativi per gli auditor ex post sulle caratteristiche delle frodi che potrebbero essere rilevate nel corso di un controllo in loco dei rendiconti finanziari.

Gli auditor ex post identificano e valutano i rischi di frode sui rendiconti finanziari e prendono misure adeguate in caso di frodi o di sospette frodi individuate durante la verifica, comunicando i casi all'OLAF. In particolare, gli auditor utilizzano tutti i pertinenti strumenti informatici. Dei risultati dei controlli ex post si tiene conto nella valutazione e progettazione del sistema di controllo.

Le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate, in particolare per le categorie particolarmente problematiche come i costi del personale e l'IVA.

Per i pagamenti intermedi e finali saranno richiesti i certificati di audit.

È prevista la collaborazione (formazione o informazione) tra la direzione e l'OLAF.

Il modulo di controllo nel sistema ABAC sarà mantenuto, aggiornato e pienamente sfruttato, per prevenire/individuare/correggere il doppio finanziamento.

Si possono prevedere gruppi di controllori per la supervisione, sul posto, delle diverse fasi della realizzazione del progetto.

La base giuridica prevede espressamente il diritto dell'OLAF di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi di controllo regolamentari, la DG Ambiente e la DG Azione per il clima elaboreranno una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia

antifrode della Commissione (CAFS), adottata il 24 giugno 2011, finalizzata ad assicurare, tra l'altro, che i suoi controlli interni antifrode siano completamente conformi con la nuova strategia e che la gestione del rischio di frodi sia orientata a identificare le aree a rischio di frode e le relative risposte adeguate. Ove necessario, saranno istituiti gruppi in rete e adeguati strumenti verranno dedicati all'analisi dei casi di frode relativi al programma LIFE. Il rischio di frode viene integrato nel processo di gestione del rischio.

Le DG hanno nominato un corrispondente antifrode nella rete per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, il quale parteciperà alle reti/gruppi di lavoro di gruppi di DG. Le DG creeranno maggiore sensibilizzazione tra il personale in relazione al problema delle potenziali frodi, diffondendo le informazioni sulle autorità competenti e sulle procedure di denuncia delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss. / Non diss. ⁵⁵	di paesi EFTA ⁵⁶	di paesi candidati ⁵⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
Rubrica 2: risorse naturali e crescita sostenibile	Ambiente e azione per il clima	Dissociata	SÌ	SÌ	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Rubrica 2	Diss. / Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	07 03 80 01 - Ambiente, nuovo programma LIFE (spese operative)	Dissociata	SÌ	SÌ	SÌ	NO

⁵⁵ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

⁵⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

2	07 03 80 02 - Azione per il clima, nuovo programma LIFE (spese operative) (o nuova nomenclatura da creare con uno specifico titolo di bilancio)	Dissociata	SÌ	SÌ	SÌ	NO
2	07 01 04 02 – Ambiente, nuovo programma LIFE (spese di gestione amministrativa)	Non dissociata	SÌ	SÌ	SÌ	NO
2	07 01 04 06 - Azione per il clima, nuovo programma LIFE (spese di gestione amministrativa) (o nuova nomenclatura da creare con uno specifico titolo di bilancio)	Non dissociata	SÌ	SÌ	SÌ	NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	2	Crescita sostenibile: Risorse naturali
--	----------	---

DG: CLIMA + ENV			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e succ.	TOTALE
• Stanziamenti operativi											
07 03 80 01 (nuova voce di bilancio da creare)	Impegni	(1)	291,500	314,250	341,250	371,000	404,250	437,750	420,500		2 580,500
	Pagamenti	(2)	22,238	155,963	151,764	249,364	265,615	296,415	361,226	1 077,916	2 580,500
Parte ENV											
XX 03 80 02 (nuova voce di bilancio da creare)	Impegni	(1a)	98,700	106,800	115,400	124,500	124,500	142,800	136,700		858,100
	Pagamenti	(2a)	13,845	60,140	59,596	94,411	101,872	105,185	138,201	284,850	858,100
Parte CLIMA											
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per sottoprogrammi⁵⁸											
07 01 04 02 (nuova voce di bilancio da creare)		(3)	19,000	22,500	23,250	19,000	18,000	14,500	13,750		133,000

⁵⁸ Assistenza tecnica e/o assistenza amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione dei programmi e/o delle azioni dell'Unione (ex linee BA), ricerca indiretta, ricerca diretta.

DG: CLIMA + ENV			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e succ.	TOTALE
Parte ENV											
XX 01 04 06 (nuova voce di bilancio da creare) (o nuova nomenclatura da creare con uno specifico titolo di bilancio)			4,800	5,450	6,100	6,500	7,550	7,950	8,050		46,400
Parte CLIMA											
TOTALE degli stanziamenti per la DG ENV	Impegni		310,500	336,750	364,500	393,000	422,250	452,250	434,250		2 713,500
	Pagamenti		41,238	178,463	175,014	271,364	283,615	310,915	374,976	1 077,916	2 713,500
TOTALE degli stanziamenti per la DG CLIMA	Impegni		103,500	112,250	121,500	131,000	140,750	150,750	144,750		904,500
	Pagamenti		18,645	65,590	65,696	100,911	109,422	113,135	146,251	284,850	904,500

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	390,200	421,050	456,650	495,500	537,450	580,550	557,200		3 438,600
	Pagamenti	(5)	36,083	216,103	211,360	343,775	367,487	401,600	499,427	1 362,766	3 438,600
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per i sottoprogrammi		(6)	23,800	27,950	29,350	28,500	25,550	22,450	21,800		179,400
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4 + 6	414,000	449,000	486,000	524,000	563,000	603,000	579,000		3 618,000
	Pagamenti	=5+ 6	59,883	244,053	240,710	372,275	393,037	424,050	521,227	1 362,766	3 618,000

Se più di una rubrica è interessata dalla proposta/iniziativa:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per i sottoprogrammi		(6)									
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1 - 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6									
	Pagamenti	=5+ 6									

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5⁵⁹	“Rubrica 5” Amministrazione
--	-----------------------	------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG ENV & CLIM		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
• ENV risorse umane (milioni €)		9,184	9,320	9,528	9,871	10,082	10,285	10,564	68,834
• CLIMA risorse umane (milioni €)		3,175	3,222	3,575	3,792	4,020	4,100	4,180	26,064
TOTALE risorse umane (milioni €)		12,359	12,359	13,103	13,663	14,102	14,385	14,744	94,898
• ENV altre spese amministrative		0,392	0,400	0,409	0,417	0,409	0,409	0,442	2,919
• CLIMA altre spese amministrative		0,173	0,177	0,194	0,199	0,202	0,220	0,224	1,389
TOTALE altre spese amministrative (milioni €)		0,565	0,577	0,603	0,616	0,627	0,654	0,666	4,308
TOTALE DG ENV & CLIMA	Stanzamenti	12,924	13,119	13,706	14,279	14,729	15,039	15,410	99,206

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	12,924	13,119	13,706	14,279	14,729	15,039	15,410	99,206
--	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

⁵⁹ Importi e imputazione saranno eventualmente aggiustati in funzione dei risultati del previsto processo di esternalizzazione all'agenzia esecutiva.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014 ⁶⁰	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021 e succ.	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1 - 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	426,924	462,119	499,706	538,279	577,729	618,039	594,410	-	3 717,206
	Pagamenti	72,807	257,172	254,416	386,554	407,766	439,089	536,637	1 362,766	3 717,206

⁶⁰ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al 3 ° decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al 3 ° decimale)																		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE									
	RISULTATI																		
↓	Tipo di risultato ⁶¹	Costo medio del risultato	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 - Ambiente ed efficienza delle risorse																			
- Risultato	IP ⁶²	9 481	5	42,5	7	62,5	10	92,5	12	112,5	13	127,5	15	150	15	142,5	77	730	
- Risultato	Trad ⁶³	1,5	44	66,25	39	58,75	28	41,75	34	35,25	24	36,50	22	33,25	21	30,75	202	302,50	
- Risultato	Proc. ⁶⁴	0,282	68	19,25	72	20,35	74	20,90	78	22	82	23,10	84	23,65	88	24,75	546	154	
Totale parziale dell'obiettivo specifico N. 1			117	128	118	141,60	112	155,15	114	169,75	119	187,10	121	206,90	123	198,00	825	1 186,50	

⁶¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.)

⁶² Progetti integrati (*Integrated Projects*).

⁶³ Progetti tradizionali.

⁶⁴ Appalti pubblici (*Public Procurement*).

			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
RISULTATI										

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2⁶⁵ -
Biodiversità

- Risultato	IP	10	3	30	4	40	6	60	8	80	10	100	10	100	10	100	51	510
- Risultato	Trad	1,5	60	89,50	58	87,00	52	78,00	46	69,50	43	65,00	51	76,25	44	66,50	355	531,75
- Risultato	Proc.	0,282	15	4,20	16	4,44	18	4,56	17	4,80	18	5,04	18	5,16	19	5,40	119	33,60
Totale parziale dell'obiettivo specifico N. 2			78	123,70	78	131,44	74	142,56	71	154,30	71	170,04	79	181,41	73	171,90	525	1 075,35

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 -
Governanza ambientale

- Risultato	Nat	1,25	3	3,25	5	6	6	8	8	10	8	10	12	15	12	15	54	67,25
- Risultato	Env	1,28	11	14	9	11,754	9	11,75	9	11,75	9	11	6	7,75	6	7,5	59	75,50
- Risultato	ONG	0,300	36	11	37	11,25	38	11,25	40	12	41	12,25	42	12,5	44	13,25	278	83,5
- Risultato	Proc.	0,282	41	11,55	43	12,21	44	12,54	47	13,20	49	13,86	50	14,19	53	14,85	328	92,40
Totale parziale dell'obiettivo specifico N. 3			91	39,80	94	41,21	98	43,54	104	46,95	107	47,11	111	49,44	115	50,60	720	318,65

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 -
Mitigazione del cambiamento climatico

- Risultato	Progetti	2,271	13	28,50	14	31,800	11	24,00	12	26,50	13	29,50	14	32,00	13	29,50	90	201,800
- Risultato	IP	5,746	0	0	0	0	2	11,00	2	11,30	2	11,50	2	11,80	2	12,00	10	57,60
- Risultato	Proc.	0,282	57	16,00	57	16,20	60	17,00	64	18,20	67	19,00	73	20,50	71	20,00	449	126,90

⁶⁵ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE								
			RISULTATI															
Totale parziale dell'obiettivo specifico N. 4			70	44,50	71	48,00	73	52,00	78	56,00	82	60,00	89	64,30	86	61,50	549	386,30
OBIETTIVO SPECIFICO N. 5 - Adattamento al cambiamento climatico																		
- Risultato	Progetti	2,254	16	36,500	18	40,000	14	32,500	16	35,600	17	39,200	19	43,200	17	39,000	117	266,000
- Risultato	IP	5,746	0	0	0	0	2	11,000	2	11,300	2	11,500	2	11,800	2	12,000	10	57,600
- Risultato	Proc.	0,282	28	8,000	28	8,000	30	8,500	32	9,100	33	9,300	33	9,300	37	10,500	221	62,700
Totale parziale dell'obiettivo specifico N. 5			44	44,500	46	48,000	46	52,000	50	56,000	52	60,000	54	64,300	56	61,500	348	386,300
OBIETTIVO SPECIFICO N. 6 - Governanza climatica																		
- Risultato	Progetti	1,132	4	4,000	4	4,700	5	5,300	5	5,500	5	6,000	6	6,500	6	6,500	35	38,500
- Risultato	Proc.	0,282	9	2,500	10	2,800	10	2,800	11	3,000	11	3,200	12	3,400	10	2,900	73	20,600
- Risultato	ONG	0,565	6	3,200	6	3,300	6	3,300	7	4,000	7	4,000	8	4,300	8	4,300	48	26,400
Totale parziale dell'obiettivo specifico N. 6			19	9,700	20	0,800	21	11,400	23	12,500	23	13,200	26	14,200	24	3,700	156	85,500
COSTO TOTALE			419	390,20	428	421,05	424	456,65	440	495,50	454	537,45	480	580,55	477	557,20	3,122	3 438,6

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta / iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
ENV risorse umane	9,184	9,320	9,528	9,871	10,082	10,285	10,564	68,834
CLIMA risorse umane	3,175	3,222	3,575	3,792	4,020	4,100	4,180	26,064
ENV altre spese amministrative	0,392	0,400	0,409	0,417	0,409	0,434	0,442	2,919
CLIMA altre spese amministrative	0,173	0,173	0,173	0,199	0,202	0,220	0,224	1,389
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	12,924	13,119	13,706	14,279	14,729	15,039	15,410	99,206

Esclusa la RUBRICA 5⁶⁶ del quadro finanziario pluriennale								
ENV altre spese di natura amministrativa	19,000	22,500	23,250	19,000	18,000	14,500	13,750	133,000
CLIMA altre spese di natura amministrativa	4,800	5,450	6,100	6,500	7,550	7,950	8,050	46,400
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	23,800	27,950	29,350	28,500	25,550	22,450	21,800	179,400

TOTALE	36,724	41,069	43,056	42,779	40,279	37,489	37,210	278,606
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

⁶⁶ Assistenza tecnica e/o assistenza amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione dei programmi e/o delle azioni dell'UE (ex linee BA), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
07 01 01 01 01 ENV (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	64,0	64,0	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0
XX 01 01 01 02 CLIMA (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) (o nuova nomenclatura da creare sotto specifica intestazione di bilancio)	21,0	21,0	23,0	24,0	25,0	25,0	25,0
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶⁷							
07 01 02 01 ENV (AC, INT, END della dotazione globale)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
XX 01 02 02 CLIMA (AC, INT, END della dotazione globale) (o nuova nomenclatura da creare sotto specifica intestazione di bilancio)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy⁶⁸							
- in sede ⁶⁹							
- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	98,0	98,0	100,0	102,0	103,0	103,0	104,0

XX è il settore o il titolo di bilancio interessate.

⁶⁷ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (“*Intérimaire*”); JED= giovane esperto in delegazione (*Jeune Expert en Délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

⁶⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

⁶⁹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il fabbisogno di risorse umane necessarie è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Gli importi e le imputazioni vengono rettificati in base ai risultati del processo di esternalizzazione previsto.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N/A

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.⁷⁰

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N/A

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il co-finanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁷⁰ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁷¹					... inserire il numero di colonne necessarie al fine di tenere conto della durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per le entrate varie con destinazione specifica, specificare la o le linee di spesa di bilancio interessate.

N/A

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

N/A

⁷¹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.